BANDI GENERALI.



PER il buon Gouerno della Città di Roma, e suo Distretto, e di Borgo, e sue pertinenze, l'Illustrissimo, e Reuerendissimo Monsignor Francesco Caffarelli della Sagra Rota Vditore, Generàl Gouernatore, e Vice Camerlengo, d'ordine della Santità di Nostro Signore Papa CLEMENTE XI. à beneplacito della Santità Sua, e Santa Sede Apostolica vuole, e comanda, che siano osseruati gli ordini del presente Bando inuiolabilmente da ogni persona di qualsiuoglia stato, grado, conditione, e preminenza, sotto le pene contenute in esso, riseruando à se stesso l'arbitrio, e facoltà di poterle minuire, commutare, & accrescere secondo la qualità del fatto, luogo, tempo, ò persone, e di applicar le pene pecuniarie à gli Essecutori, Accusatori, Luoghi Pij, ò in altro modo, che più gli piacerà. Notificando, che si procederà per inquisitione, ex officio, & in ogni altro miglior modo opportuno per ritrouar la verità in ciascun delitto, ancorche non se ne facesse special mentione in tutti li Capitoli del presente Bando, e si verrà con ogni rigore all'essecutione delle pene predette per qualsiuoglia delitto, che si commetterà in Roma, ò suo Distretto indistintamente senza ammettere eccettione alcuna di luogo, ò di persona, etiam priuilegiata ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima. Volendo, che li presenti Bandi in qualsiuoglia caso contenuti in essi, comprendino li delitti da qualsiuoglia persona commessi anche ne'Luoghi de'Baroni dentro il Distretto di Roma, mentre la causa si vedrà nel Tribunale di Sua Signoria Illustrissima, ancorche introdottaui dall'istesso Barone, ò in suo nome, ò in qualunque altro modo auocata, & in qualsiuoglia stato, e grado di essa, etiam che fussero confessi, ò condannati in contumacia, e venissero ammessi à nuoue difese.

Arbitrio di minuire, commutare, accrescere, & applicar la pena.

Procedere per inquisitione, ex officio, & in ogni altro miglior modo.

Delinquenti ne' luoghi de' Baroni.

Bestemmia.

EPerche l'honore di Dio deue esser preferito ad ogni altra cosa, in prima per il presente Bando ordina, e comanda, che non sia alcuna persona, come di sopra, che ardisca bestemmiare, ò in qualsiuoglia modo dishonestamente nominare il Santissimo Nome di DIO, e della Gloriosa Vergine MARIA, e di qualsiuoglia Santo, ò Santa, sotto pena la prima volta di scudi venticinque, ò vero di stare con le mani ligate dietro vn giorno in luogo publico alla berlina. Per la seconda, oltre la sudetta pena di esserle forata la lingua. E per la terza della galera per cinque anni, auuertendo, che non si ammetterà scusa, e si darà fede ad vn Testimonio solo con il detto dell'Accusatore, il quale sarà tenuto secreto, e l'Accusatore, e l'Essecutore saranno riconosciuti.

2 Si prohibisce espressamente à qualsiuoglia persona etiam Ecclesiastica, tanto Secolare, quanto Regolare, ò Claustrale, di qualsiuoglia Religione, Ordine, Congregatione, & Instituto, benche necessario da nominarsi, & esprimersi indiuidualmente, e di qualsisia stato, grado, ordine, conditione, dignità, e preminenza, benche sublime, e considerabilissima, ò in qualsiuoglia modo priuilegiata, & essente, della quale si douesse fare speciale, & Indiuidua mentione, sotto qualsiuoglia colore, pretesto, vso, & abuso, familiarità, tolleranza, licenza, facoltà, priuilegio, esentione, e titolo, ancorche fondato in qualsiuoglia ius, e ragione necessaria ad esprimersi nominatamente per la sua qualità, e maggioranza, ardischi, ò presuma di portare in qualsiuoglia luogo per Roma Archibugi longhi etiam da caccia tanto à ruota, come à focile, & à miccio, Carubine, Soffioni, Pistoni, e Terzaroli, e qualsiuoglia altr'arme da fuoco, benche di giusta misura, e scatchi di dentro, e fuori, senza espressa licenza in scritto di Sua Signoria Illustrissima, sotto pena quanto à gli Archibugi longhi, se sarà di giorno della galera perpetua, e della confiscatione della metà de'Beni, e se sarà di notte della vita, e della confiscatione di tutti i Beni, e quanto alle Carubine, Soffioni, Pistoni, Terzaroli, & ogni altr'arme da fuoco, si di giorno, come di notte, della vita, e confiscatione di tutti i Beni quanto alli Secolari, e della galera perpetua, quanto à gli Ecclesiastici come sopra. Con dichiaratione, che nella presente prohibitione sono compresi li Soldati di qualsiuoglia militia, ancorche priuilegiata fuori dell'atto preciso, e necessario all'essercitio della lor carica; Riseruando Sua Signoria Illustrissima à se l'arbitrio di dichiarare qual sia detto atto preciso, e necessario dell'essercitio della lor carica. E si eccettuano solo gl'Officiali, e Ministri criminali delli Giudici ordinarij di Roma deputati al ministerio della Giustitia, come anco li Sbirri, & Essecutori arrollati attualmente inseruienti per l'armi, che hanno facoltà, e son soliti portare. Volendo, che contro chiunque contrauerrà si possi procedere per inquisitione ex officio, & à denuntia di secreto Accusatore come sopra. E rispetto alla delatione de'Terzaroli, Carubine, Soffioni, Pistoni, & ogni altra arma da fuoco sudette, che basti la depositione de' Testimonij idonei, quali l'habbino visti, benche non l'habbino hauuto nelle mani, senza che si possi allegare eccettione di non esser presi infraganti, ò altro vso, ò stile in contrario; E che per l'essecutione delle dette pene, etiam delle maggiori, fuor che della morte naturale quanto à Secolari, e della galera perpetua quanto à gli Ecclesiastici, basteranno anche gl'inditij, e presuntioni ad arbitrio di esso Monsignor Gouernatore. Dichiarandosi che quelli, che hauessero licenza di portare l'Archibugio, & altr'armi da fuoco sudette per Roma ad effetto di poter andare in Campagna, & in atto di viaggiare potranno solo portarle dentro la Città scariche di canna, o senza ruota, ò focile, e col miccio estinto per transito.

...rchebugi di fuoco per Roma.

3 Fuori poi di Roma, e nel suo Distretto niuna persona di qualsiuoglia grado, e benche priuilegiata come sopra sotto qualsiuoglia pretesto, e titolo, ò di priuilegio militare, ò di facoltà, ò licenza da'Castellani, Gouernatori dell'Armi, ò altri Officiali, ò Ministri della Sede Apostolica, ò di familiarità di qual-

Rocche di fuoco per il Distretto, e fuori di Roma.

qualunque Congregatione, ò persona in qualunque modo qualificata, ò in stato eminente, e della quale fosse necessario fare special mentione, ardisca, ò presuma di portare per il Distretto come sopra, così mediato, come immediato, Archibugi, Terzaroli, ò altre bocche di fuoco, ancorche di giusta misura, sotto pena quanto à gli Archibugi longhi, se sarà in campagna di tre tratti di corda, e cento scudi, e se sarà nelle Città, Terre, ò altri luoghi murati, ò circondati di fossa, ò loro Borghi, ò radunanza di Case, e di giorno, della galera per cinque anni, e doicento scudi; mà se sarà di notte, sotto pena della vita; e quanto alli Terzaroli, se sarà in campagna della galera per dieci anni, e della confiscatione della metà, de'Beni, e se sarà nelle Città, Terre, & altri luoghi murati, ò circondati di fossa, ò loro Borghi, ò radunanza di case, di giorno, ò di notte, della vita, e confiscatione de'Beni con espressa dichiaratione, che quanto alla delatione de'Terzaroli si in campagna, come dentro li luoghi murati, e come sopra s'intendano comprese etiam le persone Ecclesiastiche, Secolari, e Regolari come sopra sotto pena della galera perpetua ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Mà perche non è mente di Sua Santità di leuare li priuilegij concessi à Soldati, e Ministri Camerali, mà solamente di prouedere, che si gl'vni, come gli altri non se ne abusino, dichiara però che à Soldati delle militie, tanto à piedi, quanto à cauallo, & à loro Capitani, & Officiali, sia lecito portare l'armi, che si concedono, e se gli concederanno nelli loro priuilegij, purche nelle Città, Terre, e luoghi murati, ò circondati di fossa, ò de'loro Borghi, come sopra, non portino l'Archibugi, ò Terzaroli, ancorche di giusta misura, se non per transito, & all'hora se sarà bocca di fuoco à ruota, scarico di ruota, se à miccio, col miccio estinto, e se con l'acciarino, senza poluere nel focone, sotto le medeme pene di sopra espresse in caso di contrauentione.

In oltre dichiara, che mentre saranno in attual seruitio della militia, rassegna, ò in fattione, mostre generali, sentinelle, guarnigione, guardie di porte di Città, ò di altri luoghi, ò vero in viaggio marciando, ò tornando da qualcheduna delle predette attioni, possino portare gli Archibugi, e Terzaroli respettiuamente, ò altre armi proportionate per la fattione, ancora nelli luoghi murati, come anche potranno li Gouernatori dell'armi, Mastri di Campo, Colonnelli, Sargenti maggiori, Collaterali, Capitani, & altri Officiali portar l'armi concessegli ne' priuilegij nel modo, tempo, e luogo, come si dispone ne' medesimi priuilegij, nō ostante il presente Capitolo.

Parimente Sua Signoria Illustrissima ordina, & espressamente comanda, che li Ministri, & Officiali Camerali non ardischino, ò presumino sotto pretesto di qualsiuoglia priuilegio, ò facoltà Camerale portare nelle Città, Terre, e luoghi murati, ò circondati di fossa, ò loro Borghi del Distretto di Roma, come sopra, gl'Archibugi, ò Terzaroli, ò altre bocche di fuoco, se non per transito, e scarichi di ruota, ò col miccio estinto, e respettiuamente senza poluere nel focone, come si è detto, sotto le medesime pene espresse di sopra. Non intendendo però di comprendere in questo Capitolo il Ministro Camerale, ò Commissario Caualcante, che riscuote il denaro, nè meno li Tesorieri, ò Appaltatori principali, quali immediatamente dalla Reuerenda Camera Apostolica hauessero preso gli Appalti con facoltà di portare li sudetti Archibugi ancora in luoghi murati, nè meno li Commissarij, Notari Criminali, Sbirri, Soldati in luogo de' Corsi, ò altri Officiali, che siano nell'attual seruitio della Giustitia.

Et accioche li Barigelli, & Essecutori siano più vigilanti sopra l'osseruatione del presente Capitolo, ordina, e comanda Sua Signoria Illustrissima, che facendo questi la cattura di qualcheduno trouato infraganti con armi contro la dispositione del medesimo Capitolo, se li dia il premio, oltre la solita mercede della cattura con l'Archibugio lungo di scudi cinque, con il Terzarolo di scudi dieci, da pagarsi à spese del contrauentore; e che di più si possa procedere per inquisitione come sopra.

Archibugietti, Balestrini, Archetti, & armi simili.

4 In oltre ordina, e comanda, che nessuna persona di qualsiuoglia stato, grado, ordine, conditione, preeminenza ancorche Ecclesiastica, tanto Secolare, quanto Regolare, ò Claustrale, & in qualsiuoglia modo priuileggiata, & esente, e di qualsiuoglia stato, grado, e conditione, come sopra, potti, nè tenghi in casa, ò vero in bottega, nè in altro luogo, tanto dentro Roma, quanto fuori, & in qualsiuoglia luogo del suo Distretto, nè meno in campagna, nè anche possi fabricare, ò raccomodare Archibugetti à ruota, ò focile, ò in altra maniera, li quali con la canna, e cassa siano più corti di due palmi di canna de'Mercanti, nè meno Balestrini, ò Archetti, ò altre Armi simili, sotto pena della vita, e confiscatione di tutti li Beni, & altre pene contenute nella Bolla della fel. mem. di Pio IV., e B. Pio V. sopra simil materia.

Armi prohibite si denuntino da Artefici, & altri.

5 Ordinando in oltre sotto l'istesse pene alli Maestri, ò Artefici, che debbino denuntiare alla Corte chi gli porterà, ò hauerà portato tali armi à fabricare, ò ad acconciare, alli quali denuntianti, oltre l'impunità, si darà la quarta parte delle pene pecuniarie, che si caueranno dal denuntiato; e tanto guadagnarà chi accusasse gli Acconciatori, ò Fabricatori, e sarà tenuto secreto. E se qualunque persona, come sopra, saprà che alcuno tenesse simili armi, e frà tre giorni non ne darà notitia, incorrerà nella pena di doicento scudi, e della galera per dieci anni, e dandone notitia guadagnerà la quarta parte delle pene pecuniarie, che entraranno in Camera, come sopra.

Delatione, e retentione di qualsisia sorte d'Armi di minor misura di trè palmi.

6 Si ricorda ancora l'osseruanza puntuale della Constitutione della san. mem. di Alessandro VIII., tanto circa la dilatione, e retentione di qualsiuoglia sorte d'Armi di minor misura di trè palmi, quanto d'ogn'altra cosa contenuta in essa data sotto li 13. Agosto dell'anno 1690., e sua dichiaratione publicata adì 22. Settembre dell'istesso anno, come pure del Bando publicato d'ordine della Santità di Nostro Signore dalla Sagra Consulta li 2. del prossimo passato mese di Gennaro intorno alla delatione, retentione, fabricatione, ò introduttione in qualunque luogo dello Stato Ecclesiastico, tanto immediatamente, come mediatamente soggetto alla S. Sede Apostolica de'Coltelli ferratori, con punta, benche ad vso di accommodar penne più lunghi stà manico, e lama di trè quarti d'vn palmo di Canna Mercantile, ò fatti, benche della sopradetta, ò minor longhezza con punta seguita, ò à fronde d'Oliua, ò con il taglio dall'vna, e l'altra parte, qual Constitutione, Dichiaratione, e Bando, in quanto faccia di bisogno, si intendano qui per espressi, e repetiti di parola in parola. Auuertendo, che si verrà irremissibilmente all'esecutione delle pene contenute in esse senza ammettersi eccettione alcuna.

Coltelli ferratori.

Proue per procedere nella delatione dell'Archibugetti &c.

7 Dichiara in oltre, e dispone, che per procedere alle pene imposte per la delatione, ò retentione di dette Armi, e delli Archibugetti più corti di due palmi di canna de'Mercanti, de Balestrini, & altre specie d'armi contenute nelli sudetti, e Capitoli posti di sopra 4. 5., e 6. contro li Contrauentori presenti, e contumaci che siano, basteranno le depositioni de'Testimonij, da quali dette armi fussero state vedute, e misurate, ò viste misurare, senza che si possa allegare eccettione di non essersi prese, ò trouati infraganti, ò altr'vso, e stile in contrario.

Armi in genere, e rasori.

8 E generalmente si prohibisce la delatione d'ogni altra sorte d'armi tanto offensiue, quanto defensiue più lunghe di trè palmi senza licenza di sua Signoria Illustrissima sotto la pena della perdita delle armi d'applicarsi all'Essecutori di trè tratti di corda, e di venticinque scudi d'oro se sarà di giorno, e se sarà di notte di scudi cinquanta d'oro, oltre trè tratti di corda; Et in particolare s'intenda prohibito il portare Storta, Pistolesi, mezze Spade, Rasori di qualsiuoglia qualità tanto dentro di Roma, quanto fuori sotto la pena oltre la perdita di dette armi,

armi, di trè tratti di corda, ò della galera per sette anni ad arbitrio. Dichiarando, che sotto nome d'armi offensiue s'intendano anco comprese piombarole, mazze, & anco essendo di notte bastoni, e sassi. E s'intenderà per vera delatione contra chiunqua sarà visto, ò trouato con dette bocche di fuoco, ò armi, come sopra prohibite nel presente Capitolo, etiam nelle Ostarie, Bettole, Botteghe, & in campagna nelle Capanne, & anco Hosterie, & in qualsiuoglia altro luogo quando non faccia costare esser suo Ospitio, ò Habitationa, e si procederà etiam per inquisitione, & ex officio per la delatione sudetta, come se fusse stato visto, ò trouato portarle per la strada publica, & apreso dalla Corte sena'ammetterli scusa alcuna, si hauerà per vera, e real delatione sempre.

Derogando, & annullando tutte le licenze fino al presente, eccetto però le stampate concesse da sua Signoria Illustrissima.

Licenze d'Armi reuocate.

Auuertendo ogn'vno ancorche Ecclesiastico tanto Secolare, quanto Regolare, come sopra respettiuamente, che le pene del portar l'armi espresse come di sopra nelli sopradetti Capitoli, doue di essi Ecclesiastici in qualsiuoglia modo si fà mentione non si hanno mai da confondera con le pene del delitto, che si commettesse con quelle armi. E che quelli, à quali si è concessa, e si concederà licenza di portar la Spada, Pistolese, Storte, ò altre armi più lungha di trè palmi come sopra non possino portarle in casa de' Meretrici, ò Donne di mala vita sotto pena di venticinque scudi d'oro, se sarà di giorno, e di notte di scudi cinquanta d'oro, nè dette Meritrici, ò Donna possino quelle riceuare, ò ritenere in casa sotto pena della frusta per ciascheduna volta, e sì di giorno, come di notte.

Armi in casa de Meritrici.

Lanterne prohibite.

9 Vieta ancora, & espressamente comanda, che nessuna persona come sopra ardisca portare lanterne doppie, che voltano, nascondendo il lume sotto pena della galera per sette anni, & altre pecuniarie ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima, nè meno portar lanterne, che habbino vn osso solo, mà diano lume da trè bande sotto pena di trè tratti di corda, & altre ad arbitrio come sopra.

Buffi &c.

Nè meno Buffe, Pappafichi, Botteingambi, con li quali la persona si possi coprire il viso, ancorche le portasse senza coprirsi sotto pena della galera per sette anni, e seguendone alcun' inconueniente di rissa, furto, ò altro qualunque delitto sotto pena della vita ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima.

Sparar archibugiate contro altri.

10 Prohibisce, che nessuno come sopra habbia ardire di scaricare, ò tirare Archibugi di qualunque sorte contro alcuno sotto pena della vita, e confiscatione de' Beni se nè seguirà l'offesa col sangue; mà non offendendo in modo alcuno, ancorche l'Archibugio non pigliasse fuoco, incorra nella pena della galera per sette anni, e scudi cinquecento.

Casa della propria habitatione dichiarata.

E se ciò succedesse nella Casa della propria habitatione di colui, contro chi sia stato scaricato l'Archibugio, ancorche senza offesa, e benche l'archibugiata sia tirata per di fuori dell'habitatione, incorra in pena della vita, e confiscatione de' Beni. Dichiarando, che s'intenderà in Casa della propria habitationa ogni volta, che ciò segua dentro la prima porta della Casa, se bene la Casa fosse habitata da diuerse persone in diuersi appartamenti, e tal volta anco dell'istessi delinquenti.

Sparare archibugi in Roma di notte.

Et in oltre per prouedere all'inquietitudine cha cagiona nel Popolo il spararsi archibugiate di notte dentro di Roma, & alli maggiori inconuenienti, che potrebbero però succedere. Prohibisce che nessuna persona di qualsiuoglia stato come sopra, etiam sotto pretesto di Soldato di militia, ardisca la sera doppo il suono dell'Aue Maria, e per tutta la notte, nè la mattina prima della leuata del Sole sparare Archibugi, Carubine, Moschetti, Terzaroli, ò qualsiuoglia altra sorte d'arme di fuoco, sotto pena della galera per sette anni, & in caso, che seguisse per ciò qualche offesa in persona d'altri, ò scandalo alcuno, anco della vita ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima.

11 Prohibisce, e comanda in oltre sua Signoria Illustrissima, che nessuna persona come sopra ardisca, ò presuma tirare à Palombi domestici, ò di palombara tanto nelle Città, e Castelli, quanto nelle muraglie di qualsiuogla luogo, e Case, e fuori in campagna con Archibugi di qualsiuoglia sorte, Balestre, ò altri simili istromenti, nè à quelli vcellare con reti, lacci, ò in altro modo sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi come sopra, e di trè tratti di corda in publico.

Palombi domestici di Palombara.

Offesa de' priuati.

12 Prohibisce anco, che nessuno ardischi offendere alcuno in faccia con buffetti, pugni, schiaffi, ò vero con bastoni, sassi, canne, bacchette immonditie, bruttura, ò altre cose simili in qualsiuoglia parte del corpo sotto pena di tre tratti di corda, e di scudi dui cento d'oro; E se offenderà con le cose predette in modo, che lo ferisca con vna sola ferita semplice senza però debilitatione di membro, ò cicatrice perpetua incorrerà in pena di trè tratti di corda, e di trecento scudi d'oro; E se le ferite saranno due come sopra, la pena pecuniaria si raddoppij, & in tutti i casi predetti, ò ciascuno di essi, ò doue interuerrà mandato, si estenderà la pena corporale alla galera per dieci anni, e più secondo la qualità de'casi, ò persone ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima.

Ferite semplici.

E chi ardirà (etiam che fusse persona Ecclesiastica come sopra) di bastonare, ò maltrattare con bastoni, ò altro, come sopra persona alcuna ancorche non nè seguisse che poca offesa, anco senza sangue, ò fare qualsisia attione, che apporti, ò sia opprobrio, deformatione, ò vilipendio, incorra in pena della galera per dieci anni da stendersi ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima, a suoi Giudici secondo la qualità de'casi, tempi, luoghi, e persone anco alla galera perpetua.

Insulto cō armi.

13 Et in oltre se alcuno cacciarà mano all'armi per offendere, ancorche non seguisse offesa, incorra nella pena di trè tratti di corda, & altre pene ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima secondo la qualità de'fatti, ò delle persone, e se nè seguirà qualcha benche poca offesa con sangue, la pena sarà della galara per cinque anni, e di scudi duicento d'oro ad arbitrio come sopra.

Offese, & euaginationi d'armi in casa propria.

14 Eccettuando però l'euaginatione, e l'offese predette tanto nella Casa della propria habitatione, ò Bottega, nella quale essercita l'offeso, doue la pena dell'euaginatione sarà della galera per sette anni, e dell'offese come sopra d'anni dieci di galera, e di scudi cinquecento d'oro.

Offese, & altri eccessi commessi nel Palazzo della nuoua Curia Innocenteana, e sue adiacenze.

Quanto se seguissero nel Palazzo della nuoua Curia Innocenziana in Montecitorio, e sue adiacenze, per le quali, e per qualunque altra attione, e caso proibito, & espresso nell'Editto publicato li 22. Decembre 1696. da Monsignore Illustrissimo A. C. d'ordine della s. m. d'Innocenzo XII., e sua dichiaratione emanata da Sua Signoria Illustrissima d'ordine della Santità di Nostro Signore, e publicata parimente li 22. Decembre 1702. si procederà irremissibilmente alle pene imposte nell'Editto, e dichiaratione sudetti.

Ferite cō debilitatione di membro con cicatrice, e cō pericolo di vita.

15 E se le ferite, & offese predette saranno vna, due, ò più con debilitatione di membro, ò di qualsiuoglia parte di esso, ò con cicatrice perpetua nella faccia, e quando sia in altra parte fuori del volto cō pericolo della vita, ancorche il ferito predetto nō morisse, fuori di Montecitorio, la pena sarà della galera per dieci anni, e se in Montecitorio, in Casa, ò Bottega come sopra, ò vero in qualsiuoglia luogo alla presenza di sua Signoria Illustrissima la pena sarà anco della vita ad arbitrio come sopra.

Ferite cō armi prohibite, ò da persona mascherata.

16 Dichiarando, che se l'offese, e ferite, ancorche vna ne'casi predetti saranno fatte, ò sarà fatta con pugnali, ò alcun'altra sorte d'armi prohibite, ò vero da persona mascherata, ò trauestita, ò con barba falsa, ò posticcia, il delinquente incorra nella pena della vita. E perche ben spesso tal'armi non vengono in potere della Corte, e non puole apparire dalla misura la qualità loro, ordina, che in auuenire sopra ciò si stia alla depositione de' Testimonij, che saranno presenti all'offese, banche non habbino misurato in modo alcuno dette armi.

Misura di dette Armi.

Feditori, e rumori nelli Palazzi Apostolici &c.

17 Considerandosi di quanto scandalo, e catti-ue conseguenze possano esser li delitti, e rumori, che succedono nelli Palazzi Apostolici; Volendo la Santità di Nostro Signore con rigore delle pene reprimerli, & ammonir ciascuno ad astenersene, d'ordine della medema Sua Signoria Illustrissima prohibisce, & espressamente comanda, che nessuna persona di qualsiuoglia stato, grado, ordine, conditione, dignità, e preeminenza che sia, etiam Ecclesiastica tanto Secolare, quanto Regolare di qualsisia Instituto, che ricerchi special mentione sotto qualsiuoglia pretesto ardisca cacciar mano all'armi nel Palazzo Apostolico, ò con armi, bastoni, sassi, ò qualunque altro Istromento, ò con schiaffi, pugni, ò calci percuotere, ò vero offendere anco leggiermente alcuno, ò farli altra ingiuria graue, sotto pena della vita, a confiscatione di tutti li Beni, riseruando à se, & à Gouernatori suoi successori la facoltà di dichiarare quale s'habbia d'hauere per ingiuria graue secondo la qualità delle persone, e circostanze de'casi.

E si dichiara, che nelle sudette pene incorrerà senza alcuna eccettione, ò scusa di pura rissa, ò di precedente prouocatione, ò d'altro, concorrendoui le sudette euagniationi d'armi, ò percosse con armi, bastoni, sassi, schiaffi, calci, ò con altri instromenti, ò disfida. E negl'altri casi di semplice contesa con ingiurie, incorrerà nella pena di trè tratti di corda, ò pecuniaria, ò di galera, ad arbitrio, come sopra.

Dichiarandosi, che tanto il Palazzo Apostolico di Monte Cauallo, quanto il San Pietro in Vaticano s'intenderanno compresi in questo Bando con tutte le loro stanze, cortili, loggie, corritori, scale, anditi, piazze, e giardini, e qualunque altri membri, e pertinenze.

Et in oltre nelle medeme pene, come sopra, incorreranno tutti quelli, che etiam fuori di detti Palazzi Apostolici, e loro attinenze sudette, commetteranno li sopradetti delitti ouunque fusse, ò si trouasse Sua Santità in occasione di far Cappella, ò per qualsiuoglia altra funtione, ò causa, il che anco riseruato l'arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, e consideratione delle circonstanze, s'intenderà procedere quando, come sopra, si ritrouasse vnito il Sac. Collegio, degli Eminentissimi Signori Cardinali, e tutto ciò senza recedere da altri Bandi in quello siano compatibili con questo.

Assassini, ò Mandatarii con denari, ò compiacenza.

18 E nella pena della vita come veri, & attuali Assassini, tanto nella condennatione di essa pena, come nel procedere contro essi, anco nel genere de' tormenti, incorreranno anco tutti quelli, benche fussero persone Ecclesiastiche, Secolari, ò Regolari, e di qualsiuoglia stato, grado, conditione, dignità, ò preeminenza, come sopra, i quali per denari, ò promesse, ò per compiacenza d'altri richiesti, ò non richiesti, ò per qualsiuoglia altra causa ad instanza d'altri con animo, & intentione d'occidere, ò à fine, & effetto segua l'homicidio respettiuamente, assisteranno ad altri in qualsiuoglia modo armati come sopra, offenderanno alcuno, ò verranno all'atto prossimo d'offendere, ò ferire, ò menare il colpo, ouero si porranno in insidie, ò si conferiranno à Roma, ò in altro luogo del Distretto per detto effetto, ancorche non ne seguisse la morte, ò seguendone incorrino ancora la pena della confiscatione de'Beni.

Dichiarandosi, che quanto à quelli si conferiranno à Roma, e suo Distretto per l'effetto sudetto, quando lo facessero de mandato, ò compiacenza d'altri, si hauerà per consumato il delitto, & incorsa detta pena della vita con il solo accesso predetto.

Offese, e ferite proditorie.

19 Ordina parimente, e dichiara, che qualunque persona anche Ecclesiastica, Regolare, e Secolare, & essente, la quale con qualsisia sorte d'armi, ò instromento atto ad offendere in qualsiuoglia tempo, e luogo, percuoterà, ò ferirà alcuno proditoriamente, mostrando al ferito precedenti atti d'amicitia, ò beneuolenza, ò hauendo seco atti sociabili di qualunque sorte, ancorche auanti detti atti non conuersassero assiame, ò non passasse trà loro corrispondenza, e cognitione positiua, ò precisa, caderà in pena della morte naturale, e confiscatione de'Beni, benche per causa della ferita, ò ferite non segua la morte, & anco nelli casi, che la ferita fosse leggiera, e senza pericolo: Volendo, che per incorrere detta pena basti il solo atto proditorio, come sopra, senza hauer consideratione alcuna alla qualità della ferita, & il delitto si reputarà sempre atrocissimo, tanto rispetto alla pena, quanto al modo di procedere, e genere de'tormenti, & al Delinquente non suffragarà la minore età, mentre non proui esser minore di diciotto anni.

Seruitori che offendono li Padroni.

20 Nella qual pena della morte naturale, e confiscatione de'Beni incorreranno tutti, e singoli Seruitori, e prouisionati che attualmente fossero al seruitio altrui, ò altri domestici, che fossero tenuti in casa con qualsiuoglia titolo, ò carattere, tanto Sudditi alla Santa Sede, quanto stranieri, à di qualsiuoglia stato, grado, e conditione anche Ecclesiastica, Regolare, e Secolare, & essente li quali col motiuo, pretesto, ò impulso di parole, brauate, ò minaccie, ò ingiurie riceuute, ò di licenza data dal seruitio, & effettuata, ò da darsi, & effettuarsi, ò sotto qualsiuoglia altro pretesto, ò colore verranno ad atto alcuno d'infedeltà contro li loro Padroni Insidiando alla vita, ò salute di essi con offenderli, ò ferirli, ò tentassero, ouero machinassero in qualunque modo di ucciderli, ò tenessero mano, ò scientemente prestassero commodità, aiuto, ò assistenza ad altra persona, ò persone anche non domestiche, ò non salariate da'Padroni medemi, che cospirassero alli loro danni, ouero cooperassero in qualunque maniera à simili misfatti, ancorche non ne seguisse la morte de'Padroni offesi, insidiati, ò feriti, ò la ferita fosse leggiera, e senza pericolo. Rispetto poi ad ogni altro atto d'infedeltà, ò d'insidie, che si commettesse da alcuno delli sopranominati in qualsiuoglia maniera contro la persona, ò stato del proprio Padrone col fine di vendetta, ò d'ingiuria contro il medemo, bencha non si fusse proceduto ad alcun'attione prossima di ferita, ò d'offesa, saranno puniti li Delinquenti con la pena della galera perpetua da stendersi anco alla vita ad arbitrio, secondo la qualità de'casi, e circostanze di essi, tinonando in ordine à ciò in quello non fosse contrario, ò incompatibile alla presente dispositione del Bando publicato il primo Febraro 1673.

Sfregi in faccia.

21 Chi per infamare, ò deformare farà, ò farà fare sfregi in faccia ad alcuno, ò con armi taglienti, ò con qualsiuoglia altro Instromento incidente, ò in altra maniera atto ad incidere, ò altra cosa atta à lasciar sfregio in faccia nell'offendere, si punirà con la pena della galera perpetua, & anco della vita ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, considerate le qualità de' fatti, e persone offendenti, & offese.

Pace, e tregua, ò fede di Capitano, e parola rotta.

22 E se alcuno etiam Ecclesiastico, come sopra, romperà, ò farà rompere pace, ò tregua, ò parola, ò fede di Capitano, ò parola data in visita de' Carcerati, caderà in pena della morte naturale, e confiscatione de' Beni. Et in queste pene s'intenderà incorso in qualsiuoglia modo, che sia fatta, ò prouara la pace, tregua, fede di Capitano, ò parola, come sopra, anco fusse fatta interuento di qualche Magistrato, ò altra persona publica, & etiam cha sia fatta, ò data senza scrittura publica, ò priuata respettiuamente, e senza ammetterli scusa, che sia fatta la pace di poco tempo.

Homicidio appensato.

23 Chi appensatamente, ò con animo premeditato ucciderà alcuno con qualsiuoglia istromento à portar morte, e per mezzo de'quali resti la persona offesa totalmente estinta, e morta, incorra la pena della vita, e confiscatione de'Beni, e li maggiori d'anni venti benche minori di venticinque saranno puniti cô l'istessa pena di vita, e confiscatione de'Beni, come fossero maggiori di 25. nô intendendosi però in modo alcuno con il presente Capitolo derogato ad altri Capitoli contenuti nel presente Bando sopra altri homicidij qualificati, mà resti ciascu-

no

no d'essi nel suo vigore, & il presente Capitolo habbi luogo nel puro homicidio appensato, ò premeditato, & in mancanza di dispositione negli altri Capitoli, ouero nelle Constitutioni Apostoliche.

E chi volendo occidere vno, occiderà vn altro, incorrerà nella pena della vita, e confiscatione de' Beni, senea ammetterli esser stato per errore, ò a caso, ò altra scusa, & eccettione, e se il Delinqoente fosse Ecclesiastico, come sopra, incorrerà le pene, come se hauesse occiso quello, che intendeua ammazeare.

Vendetta trasuersale.

24 E non essendo cosa al mondo più perniciosa alla quiete publica, nè più infame appresso ad ogni persona di honore, che offendere vno per vendetta dell'ingiurie, ò dispiacere riceuuto dall'altro. Però espressamente ordina Sua Signoria Illustrissima, che da qui innanzi non sia persona alcuna etiam Ecclesiastica, come sopra, maggiore di venti anni, che proseguendo l'inginria fatta à se, ò ad altri, ò qualsiuoglia attione, ò parola, benche veramente non inginriosa, la quale però riceua per ingiuriosa, da quella si muoua per risentimento, ardisca, ò presuma di fare, ò di far fare sorte alcuna di vendetta trasuersale, offendendo Padre, Madre, Fratelli, Sorelle, Figliuoli, ò altri attinenti del suo Nemico, ò Auuersario nel quarto grado inclusiuè secondo la ragione canonica, tanto d'affinità, quanto di cognatione, ò parentela, ò famigliare della persona, dalla quale si pretenderà riceuuta l'ingiuria, come sopra, ancorche l'offesa non toccasse la persona dell'offeso, sotto le pene contenute nella Bolla di Paolo II. confermata da Clemente VII. fa: me:, dalla fel: me: di Pio IV., & altri Sommi Pontefici, nella Bolla publicata contro li brigosi, homicidiali, le quali oltre le spirituali da imponersi, ò dichiararsi dall' Ordinario Ecclesiastico, sono l'infrascritte, cioè, che coloro, li quali faranno vendetta transoersale, incorrino la pena di Ribelli, di Rei di lesa Maestà, d'infamia, che siano incapaci perpetuamente d'ogni dignità, grado, honore, & oltre la confiscatione de' Beni, e condannatione capitale, si debba ancora demolire, e rouinare la casa di quel tale, che hauesse commesso delitto così infame, come si può pienamente leggere nelle dette Bolle, a' quali si habbia relatione. E per Rei di lesa Maestà, e Ribelli si haueranno, e tratteranno anco nel modo di procedere contro essi, anche nel genere de' tormenti, hauendoli per veri, & attuali Ribelli, e Rei di lesa Maestà.

Officiali offesi.

25 Si ordina, che se alcuno di qualche Vniuersità, ò altra particolare persona etiam Ecclesiastica, Secolare, ò Regolare, e di qualsiuoglia stato, grado, conditione, dignità, e preeminenza, come sopra, ardirà ammazzare, ferire, perseguitare, pigliare, ritenere, ò in qualsiuoglia modo offendere, ò insultare alcuno Superiore, Gouernatore, Giudice, Fiscale, Notaro, Cursore, Mandataro, Balio, Sbirri, Effecutori, ò altro Officiale, etiam in tempo che non fusse più Officiale per causa dell'officio, ò sarà Consultore, Fautore, Mandante direttamente, ò indirettamente incorrerà nella pena della vita, e confiscatione di tutti li Beni, e di ribellione, & anco in altre pene contenute nella Bolla della fa: mem: di Sisto V. sotto la data delli 27. di Giugno 1585., quali pene d'ordine particolare di Sua Beatitudine si stendono in ciascheduno delli casi predetti, come se in essa fussero indiuidualmente espressi, e nominati, s'intenderà l'offesa per causa d'officio, ogni volta non costerà legitimamente d'altra causa.

Esimitione d'altri ricettatione de Delinquenti.

26 Che nessuna persona etiam Ecclesiastica, tanto Secolare, quanto Regolare, ò di qualsiuoglia titolo, grado, conditione, dignità, e preeminenza, ardisca per esimere altri dalla Corte, ò Giustizia, o per impedirla nella libera essecutione del suo officio, ò esercitio tanto dentro in Roma, quanto fuori, e per il suo Distretto, etiam in Luoghi Baronali, percuotere, spauentare, concutere, ò minacciare, ò in qualsiuoglia modo fare alcuna attione, ò parola, ò far fare, ouero ordinare che si faccia qualsiuoglia impedimento, attione, ò parola, per le quali si possino impaurire, ò intepidire gl' Effecutori nell'esseguire, perquirere, e condurre prigione alcuno, & in qualsiuoglia altro atto di giustitia tanto nelle cause ciuili, quanto criminali, etiam che si pretendesse nullità notoria, ingiustizia, ò che la Corte procedesse de facto, nè impedirgli nel loro essercicio, ò transito libero per qualsiuoglia luogo del Distretto etiam Baronale, & in qualsiuoglia modo priuilegiato, & essente; nè dare sicurezza, ò ricettatione nelle loro Case, Città, Terre, Castelli, Luoghi à qualsiuoglia Malfattore, ancorche non condennato.

Resistenza alla Corte.

Nè contro la Corte, Ministri, & Effecutori predetti in qualsiuoglia attione, & essercitio loro, come sopra, tanto per esimere altri, quanto se stesso, ardischi di arrogarsi, ò chiamar franchitie, ò inuocare il nome di qualsiuoglia personaggio, ò in qualsiuoglia modo chiamare aiuto senza nominare alcuno, ò nominando vna, ò più persone di qualsiuoglia stato, ò conditione come sopra, tanto dentro di Roma, quanto per il suo Distretto, etiam in luoghi Baronali sotto pena della vita, confiscatione di Beni, & altre pene contenute nella Bolla di Sisto V. di fel: mem:, e di altri Sommi Pontefici, le quali vuole, che habbino luogo in ciascheduno delli sopradetti casi, come se in esso fussero specificati.

E nelle medeme pene, come sopra, incorreranno ancor quelli, li quali in qualsiuoglia modo per impedire l'effetto della Giustizia in qualunque attione, come sopra contro se stessi, ò per esimersi dalli Sbirri, Effecutori, ò altri Ministri di Giustizia, tanto dentro di Roma, come fuori, e nel Distretto per Cause Ciuili, ò Criminali, ardiranno di far resistenza, ò di opporsi con qualsiuoglia sorte di armi, e con esse percuotere, offendere, ò ferire detti Sbirri, ò Sbirro, ò qualsiuoglia altro Ministro della Giustizia. Dichiarando, che non gionerà à loro di scusarsi col pretesto di hauer fatto resistenza, ò oppositione, ò inuocato aiuto, come sopra, per li mali trattamenti, che gli venissero vsati dalla Corte, mentre non si vedrà in loro ferita alcuna, mà si attribuirà à loro, che gli daranno tal'occasione di maltrattarsi con la resistenza; nè tampoco gli suffragherà il dire, che la cattura fusse nulla, ingiusta notoriamente, ò che si fusse proceduto de facto, come sopra.

Vuole anco Sua Signoria Illustrissima, & ordina, che le pene comminate nelli trè antecedenti Capitoli, e casi, e due lor §. susseguenti habbino luogo etiam contro quelli, che commetteranno le sudette cose contra la Corte, Sbirri, & Effecutori di qualsiuoglia Corte Ecclesiastica.

Offese per causa de Liti.

27 Per prouedere alla sicurezza de' Litiganti, e degli altri, che si dirà appresso, ordina, e comanda Sua Signoria Illustrissima, che non sia persona alcuna etiam Ecclesiastica, Secolare, ò Regolare, & essente, che offenda alcuno con ferite, ò altre percosse con bastone, ò altro per causa, & occasione di liti Ciuili, ò Criminali, ò per altre controuersie, ò differenze pendenti, ò terminate auanti qualsiuoglia Giudice, Tribunale, ò Congregatione di Roma, & in qualunque modo introdotte, ò proseguite tanto dalli habitanti, ò commoranti in Roma, quanto da Forestieri Sudditi, ò non Sudditi della Santa Sede, Principali, Auuocati, ò Procuratori, Notari, Testimonij, Sollecitatori, ò altri, che fussero interuenuti, ò hauessero in qualsiuoglia modo cooperato nelle dette Liti, e Cause, nè dare à simili Delinquenti aiuto, consiglio, ò fauore sotto le pene non solamente imposte ne' suoi casi dalla Bolla Alessandrina in simili materie, quale estende per tutto il Distretto di Roma, e vuole si osserui anco nelli casi d'offese fatte come sopra, per causa di lite introdotta in qualunque Tribunale de' luoghi di esso anche Baronale, ò Ecclesiastico, mentre venghino conosciute nel Tribunale di Sua Signoria Illustrissima, mà anco della galera per dieci anni, e di scudi cento d'oro qualunque sia l'offesa, ancorche da essa non nè segua la morte, ò mutilatione di membro, purche

tocchi la persona delli sopradetti. E quando l'offesa sudette fussero fatte da alcuno con mandato d'altri, la pena sarà anco dalla vita, tanto contro il Mandante, quanto contro il Mandatario, saluo però l'arbitrio di Sua Signoria Illustrissima in questo caso di minuirla, considerate le qualità, e circostanze di esso. E seguendone morte, ò mutilatione, haueranno sempre luogo le pena capitali, e capitalissime imposta in detta Bolla, ancorche il delitto non segua de mandato d'altri, e basterà per incorrare ciascuna delle pene contenute nal presente Capitolo, che sia preceduto qualsiuoglia atto giuditiale, anche la semplice citatione, bencha poi non sia stata reprodotta.

Impertinenze auanti al Giudice. E chi proferirà parole impertinenti, ò farà alcun'atto irreuerente contro alcuno auanti al Giudice, ò sia Principale, ò Sollecitatore, ò Procuratore, incorra nella pena di doicento scudi, & in altre pene etiam corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima da stenderli fino alla galara perpetua, ò à tempo secondo la qualità de'casi, a persone.

Corrutela d'Officiali. 28 E se alcuno sarà tanto temerario, che per se, ò per altri direttamente, ò indirettamente tentarà corrompere Officiali di Giustitia, caschi in pena di doicento scudi, e di trè tratti di corda, e si darà fade all'Officiale concorrendo verisimilitudine, ò congettura, etiam che li Officiali non accettassero.

Contratti, ò Testamenti fatti fare per forza. 29 In oltre prohibisce, cha nessuna persona etiam Ecclesiastica, come sopra, presuma indurre per forza, ò con minaccie alcun Parenta, ò Estraneo à fare alcun contratto, ò distratto, ò vltima volontà sotto pena della confiscatione della terza parte de'suoi Beni, & altre pena corporali ad arbitrio, & il contratto, distratto, ò vltima volontà, s'intenda nulla ipso iure, etiam sa fosse giurata.

Patti quota litis. E così ancora gli Auuocati, Causidici, Notari, ò altri che fanno patti quota litis, oltra l'applicarsi la cosa, ò prezzo di essa al Fisco, incorreranno la pena di doicento scudi, & altre pena etiam corporali ad arbitrio.

Stocchi, e Rompicolli. 30 E che niuna persona etiam Ecclesiastica, come sopra, ardisca fare, ò trattare in qualsiuoglia modo patti illeciti, stocchi, ciauanze, rompicolli, ò simili contratti abomineuoli sotto pena tanto alli Contrahenti, quanto alli Mediatori, ò Sensali di doicento scudi, & altre pene corporali, nelle quali incorreranno anco li Notari, che li rogaranno.

Vsure. 31 Che niuna persona etiam Ecclesiastica, coma sopra, faccia alcun contratto vsurario con alcuna persona in qualsinoglia modo, ò forma, sotto pena della perdita del denaro, ò Beni contenuti nel contratto, e del doppio ad arbitrio del Giudice, d'applicarsi vn quarto all'Accusatore, & il restanre alla Renerenda Camera Apostolica, & in oltre la pena d'inhabilità à potar più negotiara, e far contratti in anuenire, & altre pene corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima considerata la qualità de'casi, contratti, e persone.

Scômesse prohibite. 32 E per togliere la risse, contrasti, a litigi trà Cittadini, & Habitanti di Roma, e suo Distratto, si prohibisce espressamente il fare in auuenire scommessa, patti, conuentioni, ò dapositi, ò in qnalsiuoglia modo giuocare, ò con oblighi espressi in scritto, ò in parola, ò in altra maniera pattuire denari, ò qualsiuoglia altra sorte di robbe prezzabili sopra l'euento, successo, ò fine di qualsiuoglia impresa, ò attione di guerra tentata, ò principiata da qualsiuoglia Prancipe Christiano, contro qualsiuoglia altro Preucipe, ò Potentato tanto in assalti, come in assedij, o in altre funtioni militari ordinate à conquisti d'altre Città, ò Fortezze, ò Terra, ò Castelli, prohibendo à qualsiuoglia persona di qualsiuoglia grado, conditiona, e dignità, & anco Ecclesiastica, il giuocare, ò far simili scommesse, ò patti, ò conuentioni per se stesso, ò per mezzo d'altri, ò di denaro, ò d'altra robba sopra l'esito, e fine di dette imprese, e tentatiui militari, coma sopra, sotto pena della perdita del denaro, ò robba scommessa, ò pattuita, ò depositata, a nullità del contratto, ò conuentiona, & inualidità in giuditio, a di scudi duicento d'oro à ciascuno, & in ciascuna volta, d'applicarsi vn quarto all'Accusatore, & il restante alla Reuerenda Camera Apostolica, & altra pena corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, a secondo la qualità de'casi, persone, a circostanze de'fatti.

33 Quelli, che scientemente sottrarranno, ò occulteranno, ouero terranno occultate robba furtiue, scritture priuate, ò publiche false, & in altro modo prohibite dalle Leggi, ò qualsisia altra cosa, ahe sia, ò possa comprendere li corpi de'delitti di qualsiuoglia sorte, in modo che la Giustitia non possa hauere il suo commodo, e libero corso in ritrouare, e mettere in chiaro li misfatti, che alla giornata si commettono, caderanno in pene pecuniarie, a corporali, anche della galara, a vita ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima considarata la qualità de'casi, delitti, a persona, per le quali si procede, ò respettiuamenta si tratta. Dichiarando, che li Contrauentori saranno asenti di tali pena, ogni volta che dopo il termine di trè giorni da computarsi dal dì della querela data, ò inquisitione principiata consegneranno in poter della Corte detti corpi de'delitti, ò daranno il modo d'hauerli nelle mani, ò di metterli in chiaro giuridicamente con la repetitione di essi, ò in altro modo, in maniera tale, che faccino proua, e per facilitare maggiormente la consegna di essi, Sua Signoria Illustrissima riserua à se l'arbitrio di prorogare detto termine di trè giorni ogni volta, che glie nè venga fatta l'istanza. *Sottratione, & occultatione de corpi de delitti.*

34 Chi indurrà falsi Testimonij scientemente, a gli subornerà, o in qualunque modo procurerà di farli essaminara, ancorche quelli non si essaminino, o che essaminati, le depositioni loro non apportino veruno nocumento ad alcuno, purche siano atte à nuocere; Parimente chi deporrà il falso, se in cause ciuili sotto alla sôma di scudi quindici, incorra oltre la restitutione del danno, & interesse alla parte lesa, la pena della frusta, e di scudi dne cento d'oro, e dalli scudi quindici in sù, della galera per sette anni. E se in Cause Criminali esséndo à difesa incorrerà la pena della galera per sette anni, & essendo ad offesa, oltra la sudetta pena della galera, incorrerà anco quella del delitto, sopra il quale è fatta l'indnttione, o subornatione, ò esame come sopra, mantre sia maggiore, ancorche l'imputato non hauesse riceuuto molestia, o fosse stato assoluto dall'imputatione, e chi impedirà in qualsiuoglia modo per se, o per altri, che non s'esaminino Testimonij ancorche non fossero stati indotti, & in qualsiuogl'a causa si ciuile, come criminale, la pena sarà di trè tratti di corda, & anco della galera ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, oltre la resettione de'danni secondo la qualità, & importanza delle Cause, e Persone. *Testimonij falsi. Impedir Testimonij, che non si esaminino.*

Item ordina, che nessuno ardisca salsificare, o mutare in qualsiuoglia modo sigilli, Instrumenti, libri, lettere, Atti, & altre scritture etiã priuata in tutto, o in parte, e quelli, o quella etiam sotto pretesto di portarle al Giudica, o altro Officiale, leuare, e portar via dall'Archiuij, ouero Offitij de'Notarij, Botteghe da'Mercanti, o Banchieri, o da altri luoghi publici, sotto pena di sette anui di galera, & anco della vita ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, hauuta consideratione alla qualità della falsità, e della persona, e delle circostanze; E se le falsità sudette, o alcune di essa si commeteranno in qualsiuoglia scrittura, o altro, benche non prodotta, nè esibita, nè in altra maniera esistenta in Offitij, o altri luoghi sudetti, quando da tali falsità nasca, o possa nascere pregiuditio alcuno intaresse sotto la somma di scudi quindici, benche non effettuato incorrerà la pena di trè tratti di corda, e seguandone il danno, della frusta, oltre l'interesse alla parte; e sopra alla somma di scndi quindici, la pena dalla frusta, & anco della galera ad arbitrio, secondo la qualità de'casi, somme, e persona, a danni seguiti, a non seguiti. *Falsificar Scritture ò simili. Leuar Scritture ò Libri dall'Offitio.*

E chi si muterà nome, o cognoma à mal fine incorra nella pana di trè tratti di corda, con dichiaratio- *Mutarsi nome.*

ratione, che s'intenderà sempre à mal fine, mentre nno consterà, o esso sarà lagitimamente constare il contrario.

Auuisi, ò Foglietti.

35 Che oessuno ancorche persona Ecclesiastica, Secolara, o Ragolare, come sopra, sctiui, o copij, o riteoghi, o facci scriuere, copiare, o ritenera auuisi, foglietti, o qualsiuoglia sorte di sogli, d'anuisi, o gazzette, o quelli, o quelle trasmetta à qualsiuoglia persona di qualsiuoglia stato, grado, conditiona, dignità, e preeminanza sotto qualsiuoglia pretesto, senza licenza in scriptis di Sua Signotia Illustrissima, dagli annisi publici in poi, e questi prima reuisti al solito, sotto pena di trè tratti di corda, o galera, o ergastolo ad arbitrio di Sua Signotia Illustrissima, attesa la qualità della persone, e degli auuisi.

E per raffrenare la temerità, & andacia di qualli, che posposto il timor di Dio, e della Giustitia si fanno lecito comporre, o scrinere, o copiare, o ritenere, o partecipare, o trasmettete ad altri in Roma, o fuoti, da se medesimi, o col mezo d'altri tali auuisi di qualunque sorte, e massime di quelli, li quali communemente sono chiamati Foglietti Sagreti, Sua Signoria Illustrissima riduce à memoria, a ainuoua in quanto faccia di bisogno il Bando emanato sopra tal mataria li 24. Luglio 1659. e publicato sotto il medesimo giorno ò altro giorno più vero dell'istesso mese, anuertendo, che non intende con questa notificatione, e rinouatione pregiudicate in modo alcnno alle ragioni, che il Fisco può pretendere contro chi si trouasse hauer contrauenuto fin'hora al sudetto, o ad altti Bandi concernenti queste materia, quali tutti vuole siano nel suo pieno vigore, a che non si possa pretendere col preseure nouatione alcuna à fauora delli Contrauentori sudetti.

Libelli famosi, e Pasquinate.

36 Itam che niuna persona ancorche Ecclesiastica, Secolare, o Regolare, come sopra facci, componghi, o attacchi, dispensi, distribuisca, o dia ad altri, ò facci fare, o comporre, o facci attaccare in qualsiuoglia lungo, o tempo, ouero dispensare, distribuire, o dare ad altri libelli famosi, o Pasquinate di qualsiuoglia sorte, o maniera, ancorcha oelli detti Libelli, o Pasquinate si esponessa la verità; Nè meno debba scriuere, o dar Lettere, o Memoriali seoza oome, che contenghino ingiuria, o diffamatione d'altri, nè scriua, o faccia scriuere scritture in prosa, o in versi, o di altra sorte, che contenghino alcuoa sorte di maledicenaa, o detrattione, o calunnia de'Prencipi, o Persone graduate, Ecclesiastiche, o Secolari, o d'altra persone priuate etiam sotto preresto di facerie, o altri coloti in qualsiuoglia lingua, o idioma, etiam con le cifre, o figure, nè quella attacare, o dare, o publicare ad altri, o lasciare in luogo alcuno, nè assemplare, o ritenera simili Libelli, o Pasquinate, o altre scritture, come sopra; la pena in ciascuno delli sudetti casi sarà della vita, e confiscatione de'Beni, a perpetua infamia.

Che non si faccino ferri, cugni, stãpe, & altri Istromenti atti à fabricar monete.

37 Che niuno come sopra ardisca fare, o far fare in qualsiuoglia modo, o con qualsiuoglia sorte d'istromento, ferri, cugni, stampe, pile, nè forma, in qualnnque modo atte à gettare, fabricare, formara, o battete monete di qualsiuoglia sorte, o cugno, o impronto, ancorche non fusse Papale, nè quelli, o quelle, nè anco il torcolo fatto in qualunque modo da cugnare, o staffe da battete con la mazza, o da gettara, ardisca di tenere in casa, o appresso di se, o altroue, publicamente, o nascosamente etiam sotto pretesto di prestito, o altra causa, sotto pena della vita, a confiscatione de'Beni, eccetuando però il Zecchiero di Roma, e li Mastri di ferro appronati, dichiarando alli detti Mastri di ferri, che cessata la loro autorità, non li sarà ammessa scusa alcuna, o proua in loro difesa, atiam che per il passaro fossero stati Officiali di detta Zeccha, perche lasciaro l'offitio sono tenuti consegnare tutto quello che hanno appresso di se, anzi cio allegandosi sarà piena proua à fauore del Fisco, e si hauetanno per conuinti: e quelli, che haueranno sio qui appresso di se simili ferri, & altre cose sopradette spontaneamente doueràno frà il termine di trè giorni dalla publicatione del presente Bando quelli, che sono in Roma, a quelli, che saranno fuori di assa nel termina di dieci giorni ootificarlo à Sua Signoria Illustrissima negli atti del suo Caponotaro sotto le pene sudetta.

Monetarij, e Tosatori.

Come anco ninno come sopra ardisca battere, gettare, far battere, o gettare in qualsiuoglia modo, o con qualsinnglia sorte d'istromenti, forma cugno, o getto, alcnna sorte di monete d'oro, o di argento, o di altra materia semplice, o composta, ancorche di stagno, o piombo in qualsinoglia luogo, nè tosata, nè con lime, acque forti, o alcri instromenti diminuire, o in qualsiuoglia modo alterare, o falsificara alcuna sotte di moneta, come sopra sotto pena del fuoco, e della confiscatione de'suoi Beni, e perdita della Casa, doue si battaranoo, o getteranno, o minuiranno tali monete, ancorche le monete d'oro, o d'atgento, o quatrini fussero con armi, & insegne d'altri Prencipi estranei, o Inuentate à capriccio.

Dichiarando cha si haueranno per confessi, e coouinti ogni volta, che appresso di loro, o nelle loro habitationi si troueranno l'istromenti sudetti con le monete falsa sudette.

Minori Monetarij.

La medema pena si possa ad arbitrio del Giudica impotra à minore di venticinque anni, delinquenti come sopra, purche uon prouino esser minori di dicidotto hauuta consideratione alla qualità delle persone, o alle circostanze del fatto ad arbitrio suo.

Nella qual pena della morte naturale incorretanno anco i complici, partecipi, fautori, consultori, & altri, che in qualsiuoglia modo daranno aiuto, anco con la semplice assistenza, à chi commetterà tal delitto, e quelli, ancora che studiosamente per se, o per interposta persona, speoderanno sciantemente, o introdurranno in quest'alma Città, o suo Distretto, monete battute, gettate, o diminuite, o falsificate, o alterate in qualunque modo, ancorche fussero quattrini. Dichiarando che in tutte, e singole parti, dispositioni, e prohibitioni contenute nel presente numero, o Capitolo, sono, e s'intendono compresi tutti, e singoli, anche Ecclesiastici, Secolari, o Regolari, o di qualsiuoglia stato, grado, e dignità espressi, e nominati nella Bolla, e moto proprio della fel: mem: d' Vrbano VIII. contro li Monetarij fatta, e publicata in confermatione, innouatione, & estensione del moto proprio della fa: me: del B. Pio V. dato in Roma li 23. Nouembre 1627. quali Constitutioni vuole si habbino qui per espresse, come se vi fussero registrate di parola, in parola, senza però che dalle medeme s'intenda derogato alle pene, nè ad altro contenuto oel presente Capitolo, quando in qualunque parte, o caso imponessero pena minore di quella, che qui si è stabilita.

Riuelatori Monetarij.

E quelli, che in qualunque modo sapranno tali delitti, e non li riuelaranno, se bene non saranno complici, Incorreranno gli huomini in pena della galera perpetua, le donne della publica frusta, nè li suffragarà la scusa di non hauer riuelato per non potere pienamente prouare il delitto.

Impunità.

Si come all'incontro se alcuno etiam complice, purche non sia principale, il quale in dubio così à questo, come ad ogni altro effetto si presumerà, che sia il Padrone, o Inquilino della casa, o luogo, nel quale si lauorerà, notificherà spontaneamente li Delinquenti, e la verità del fatto, gli si concederà l'Impunità anco per Instrumento, e dando vero modo d'hauere in mano gli altri delinquenti gli si darà recognitione di scudi duicento, e più ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, oltre il suo Terzo di quello s'incamerarà per ogni delitto denuntiato, e sarà tenuto secreto.

Denuntiar Monete false.

Ordinando, che qualsiuoglia persona etiam Mercaote, Artista, o Bancherotto, alla quale sarà mostrata, lasciata, o data per scambiare, o in qualsiuoglia modo sarà capitata, o capitarà in mano, o habbia saputo, o saprà doue sia moneta falsa, o cattiua, debba subito, se è in Roma, o trà due giorni, se sarà fuori mandare, o venire à denuntiarlo, e portar la moneta, o monete, cha hauerà nell'Offitio di Sua Signoria Illustrissima sotto pena della galera

per sette anni, e di scudi cinquecento d'oro, e della publica frusta quanto alle donne.

Corte finta. 38 Che niuno ardisca valersi, ò spacciare il nome di Corte etiam che non segua altro, tanto di giorno, quanto di notte, sotto pena di cinque anni di galera anco per la prima volta, e seguendone furto, latrocinio, rubaria, insulto, violenza, ò altro cattiuo effetto, la di cui dichiaratione si riserua all' arbitrio di Sua Signoria Illustrissima. La pena sia della forca, a confiscatione de' Beni, nelle quali pene anco come sopra incorreranno li Sbirri, o qualsiuoglia Ministro di Giustitia, che per causa priuata, o fuori di servitio di quella si seruirà per qualsiuoglia fine cattiuo del nome di Corte.

Furti semplici. 39 Chi rubbarà, ò precedendo conseglio, ouero trattato aiuterà, ouero participerà del furto, o in qualsiuoglia modo coopererà à rubbare ad alcuno danari, o qualsiuoglia altra sorte di cosa, o robba di minor valuta di dieci scudi, per la prima volta, incorra la pena del quadruplo della cosa rubbata oltre la restitutione di quella alla parte, e di esser publicamente posto in barlina, e del bollo, e quado fosse sopra dieci scudi, s'intenda esser incorso in pena della publica frosta per la Città, e del bollo. Et eccedendo il valore di scudi cinquanta, il Ladro incorra in pena della galera ad arbitrio. E per il secondo furto ascendendo ambedua alla somma di dieci scudi, in pena della galera per dieci anni. E per il terzo furto, quando però tutti insieme ascendessero à scudi venti in pena della forca, oltre la refettione del danno, a del quadruplo, ancorche per li dui primi furti fusse stato punito, o gratiato, o indultato con impunità; Non derogando però alle pene statutarie della Città, e luoghi, alle quali le presenti s'intendino augumentatiue, e non diminutiue, e la medesima pena della vita hauerà luogo in quelli, che commettessero più di trè furti, ancorche non arriuassero alla somma di scudi venti, mentre però tutti vnitamente ascendino sopra à scudi dieci.

E chiunque commetterà furto considerabile ascendente alla somma di scudi cinquecento, si hauerà per furto magno, e si punirà con pena della vita, etiam che non vi concorressero altre qualità aggrauanti.

E se il furto sarà sotto detta somma di scudi cinquecento, e sopra alli cento, la pena sarà della galera perpetua, o à tempo secondo la quantità della somma ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Dichiarando però, che le persone Ecclesiastiche come sopra incorreranno ne'casi desurti del presente Capitolo la pena della galera perpetua, quando entri la pena della vita a' Secolari secondo la qualità delle persone, e casi, e la galera temporanea negli altri casi, ne'quali non s'imponesse la pena della vita a' Secolari.

Truffe. In oltre vedendosi la temerità di molti, che sotto varij pretesti di prestito di futuro contratto, o di stratto, o in qualsiuoglia altro modo si fanno lecito estorcere robbe, ò denari, e quelli, o quelle poi impegnano, alienano, distrahono, o conuertono in proprio vso, o à lor commodo contro la volontà de'veri Padroni, si notifica, che per la prima volta in ciascuno de'sudetti casi questi tali incorreranno nella pena di trè tratti di corda, a dell'essilio, quando il valore della robba, coma sopra presa, o estorta accedesse la somma di scudi cinquanta, e sotto detta somma le pene corporali, e pecuniarie ad arbitrio di Sua Sig. Illustrissima, a per la seconda, e terza volta eccedendo detta somma di scudi 50. la pena anco della galera secondo la qualità, circostanze, somma, e reitetationi ad arbitrio come sopra, oltre la restitutione, refettione del danno, & interesse alle Parti.

Furti di scalamento. 40 Si notifica in oltre, che nella pana della forca, e confiscatione de' Bani incorreranno quelli etiam Ecclesiastici, Regolari, e Secolari, & essenti, che per robbare scalaranno Case, o Habitationi tanto in Roma, quanto in qualsiuoglia altro luogo fuori di Roma, o per il Distretto, o in Campagna, Botteghe, & in ogni altro luogo con scale, & altri istromenti di qualsiuoglia sorte, ouero romperanno, o faranno altre violenze in qualunque modo alle Porte, o alli muri tanto principali, quanto non principali della Casa, Appartamento, o Habitatione alle fenestre, tetti, o ad ogni altra parte de'luoghi sopradetti, o antraranno à tale effetto per le fenestre delle Case, Habitationi, Botteghe, e luoghi sudetti, o per li sportelli delle porte, cha seruono in luogo di fenestre per dar luma, o per ferrate di Cantine con scale, o senza in qualsiuoglia altro modo, o per qualsisia altra parte anche interna de luoghi sudetti, oltre la via ordinaria delle porta, o pure per aprire detteporte della Casa, Habitationa, o Appartamento, ancorche non fusse la porta principale adopararanno chiaue adulterina, o grimaldello, o altro simile istromento, purche il furto commesso passi la somma di sc. 10. e se il furto sarà minore, o consudetto fine, o intentione di rubbare non si sarà venuto ad altro atto, che allo scalare, o rompere alcuno de luoghi sudetti, o all'vso di detta chiaue, grimaldello, o altro istromento incorreranno nella pena della galera per dieci anni per la prima volta, della galera perpetua per la seconda, come anco per la terza volta, e chi si trouerà hauer commesso tal'eccesso per la quarta, o più volte caderà in pena della morte naturale, risaruando però Sua Signoria Illustrissima à se l'arbitrio d'imporre anco la pena della galera, considerata la qualità delle persone, e circostanze de'fatti. *Furti con chiaui falsi, ò grimaldelli.* Dichiarando, che s'intenderà chiaue adulterina qualunque chiaue, della quale il Contrauentore si valerà per aprire col fine sudetto di robbare, mentre non si sia seruito di quella, cha tiene, o teneua à proprio vso il vero Padrone. *Chiaue adulterina qual sia.* Si come ancora per l'incorso delle pene contenute ne'casi di sopra espressi si dichiata, che s'intenderà per Appartamento qualsisia Habitatione particolare, cha da vno si rierrà, o per habitarui, o pur per conseruar robbe, benche fusse vna sola stanza, tanto dentro Palazzi, e Case, quanto in altri luoghi, doue qualsiuoglia ritenga stanze, o stanza come sopra, e che habbino la porta dentro Corridori, Scale, Loggie, Cortili, o altri luoghi aperti, doue quelli de' medesimi Palazzi, Case, o di altri luoghi come sopra potessero andarui, nelle quali pane respettiuamente incorreranno tutti quelli ancora, cha ne'casi predetti daranno scientemente aiuto, o assistenza ad altri. In oltre si dichiara, che chi commetterà due, o più furti con le qualità di rottura, scalamenti, o altre come sopra, ciascuno da quali per se non arriui alla somma di scudi dieci, s'intenda incorso nella pena sudetta della vita ogni volta che ambi li furti vniti costitoiscono il valore della sudetta somma di dieci scudi.

Domestici, e Famiiliari Ladri. Dichiarando, che nelle pene contenute, & espresse nelli precedenti Capitoli 39., e 40., a nelli loro §§. incorreranno quelli, che essendo Seruitori, Domestici, o familiari robberanno come in assi nelle Case, e luoghi doue fossero Domestici, Seruitori, o Familiari al Derobato.

Cappeggiatori. 41 Chi leuarà, o rubbarà per forza ad altri per la strada, ouero in qualsisia habitationa, o con titolo di domandare gratiosamente, ouero addormentando con opio, o altro, denari, o cappa, o altri panni, o robba di notte etiam la prima volta dantro in Roma, o fuori per il Distretto dentro li luoghi murati tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetti, ancorche il furto fusse di minimo valore, incorra in pena della forca, e confiscatione de'Beni, e se sarà di giorno, incorra la pena della galera etiam perpetua.

Borsaroli. E perche è arriuato tanto auanti l'ardire, e temarità de Borsaroli, e Ladri, che posposta ogni riuerenza douuta alla Chiesa, con grandissimo scandalo ardiscono rubbare nelle medesime non solo robbe de priuati, ma anco quelle delle medesime Chiese, onda per reprimere tal'ardire, e toglier via inconueniente sì grande, di ordine espresso di Nostro Signore vuole, che ogni volta si trouino detti Ladri, ò Borsaroli infraganti à robbare in dette Chiese, sia lecito all'Essecutori, & ad ogni altra per-

persona il fermarli, è ritenerli ad effetto poi con le debite circostanze ordinate da Sacri Canoni estraherli, e condurli prigione, e procedere nelle loro cause secondo, che la Santità di Nostro Signore commandarà.

Chiaui false, e Grimaldelli ritrouate in casa.

42 E quelli, che fossero trouati dalla Corte con chiaui false, ò vero grimaldelli così in Casa, come fuori sì di giorno, come di notte caderanno in pena di trè tratti di corda, & in caso d'altri furti questa inuentione gli sarà computata per vno.

Chiaui falsi, e Grimaldelli non si faccino dalli artefici.

43 E perche li Ladri à fin di poter commodamente rubbaro, e commettere altri delitti procurano hauer in cera, ò cosa simile impronti delle Chiaui vere, e con li medesimi se ne fanno fabricare, e formare dalli Artefici altre simili taluolta senza scienza de medesimi; Perciò à fine di togliere tal facilità, e commodità a' Delinquenti: Si prohibisce à tutti, e singoli Chiauari sì di Roma, come del Distretto, etiam de luoghi Baronali, & à qualsiuoglia altro Artefice, che facesse chiaue sotto pena di trè tratti di corda, e di scudi cento il far le chiaui sudette con l'impronti, che se gli portassero in cera, ò cosa simile, dichiarandosi, che incorreranno in detta pena etiam, che non seguisse male alcuno: Et in oltre si vuole, che sotto detta pena siano obligati à dar relatione nel Tribunale di Sua Signoria Illustrissima di quelli, che gli portassero tali impronti.

Crassationi.

44 E nella medesima pena della Forca incorreranno quelli, che in qualsiuoglia modo rubberanno nelle strade publiche, ò scortatore frequentate in Campagna etiam per vna sol volta, e senza offesa, mentre il rubbamento sia sopra scudi cinque, e se sarà somma minore, concorrendoui offesa ancorchè leggiera, ò che non toccasse attualmente la persona, entri la medesima pena; E quando vi sia offesa nella persona con pericolo di vita ò stroppio benche non li leuasse cosa alcuna, incorrerà parimente nell' istessa pena della vita, e si presumera ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, che tale offesa fatta alla strada, sia per rubbare, ogni volta, che non constarà d'altra causa. Se poi non vi sarà offesa in modo alcuno, & il rubbamento non ecceda la somma di scudi cinque, incorra la pena della Galera perpetua, e per la seconda volta la pena della Forca. Ancorche per la prima volta fosse stato punito, ò gratiato: ò indultato con impunità, & hauerà l'istesso effetto nel modo di procedere contro esso, anche nel genere de' tormenti come se fosse reo d'vn furto come sopra eccedente scudi cinque.

Rapine in Campagna è fuori di strada.

Chi poi sarà rubbaria, ò rapina fuori delle strade publiche, ò scortatore come sopra in Campagna, sì in Casa, come fuori di essa, se sarà sotto cinque scudi, incorrerà nella pena della Galera per dieci anni. E sopra scudi cinque nella pena della Forca anche per la prima volta come sopra.

Le quali peno della vita, e confiscatione de beni, molto più haueranno luogo quando per commetter furto, rapina, ò altro de Capitoli sudetti si occidesse la persona, alla quale s'intende leuare cosa alcuna benche minima in qualunque luogo, ò publico, ò priuato ancorche precedentemente non si fosse stabilito di far tal'homicidio, e non si leuasse robba, ò cosa alcuna destinata, nè si effettuasse il furto, rapina, crassatione, ò altro per il fine di che seguisse detto homicidio, ò pure nè hauesse origine.

Recatti, e concussione.

45 Nella qual pena della Forca incorrerà qualsiuoglia persona, che ad effetto di estorcere denari, ò altra cosa commetterà recatto con prendere alcuna persona nella Casa doue essa habiti, ò stij, ò in altro luogo, ò quella condurrà seco, ouero la concuterà anco in casa, ò altra habitatione del Concutiente, ò fuori, etiam per mezzo d'ambasciata, polize, ò lettere, per farsi mandare, ò portar denari, ò altra cosa seguendo l'effetto, se il denaro, ò cosa rubbata ascenderà alla somma di scudi cinque; ma passando scudi dieci incorra nella pena della Forca, ancorche non sia seguito l'effetto.

E l'istesse pene hauranno anco luogo ogni volta, che sarà presa alcuna persona, e condotta in qualunque luogo ancorche fuori dello stato temporale della Chiesa, & iui solamente domandati, ò estorti denari, ò altro come sopra. Dichiarando, che in tutte, e singole pene contenute ne' casi dell' antecedenti due Capitoli sopra li cappeggi, rapine, crassationi, recatti, ò latrocinij incorreranno, e saranno comprese anco le persone Ecclesiastiche sì Secolari, come Regolari.

Denuncie false de furti.

46 E per togliere li disturbi, ò inconuenienti, che si recano al gouerno, e quiete dalle denuntie, e relationi, che alcuni falsamente espongono, ò publicano, ò in parte accrescono, diminuiscono, ò in altra maniera palliano, e colorano sopra furti, cappeggi, crassationi, rapine, recatti, ò altro, si notifica, che tutte, e singole persone come sopra, che ciò facessero senza incolpare, ò nominare direttamente, ò indirettamente alcuno, incorreranno la pena di trè tratti di corda, ò della frusta ad arbitrio circa li semplici, e della Galera circa li cappeggi, rapine, crassationi, recatti, ò altri furti qualificati, e se nominaranno, ò incolparanno alcuno falsamente, la pena anco della vita ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Abigeati.

47 E se bene dalla legge commune il delitto dell'Abigeato, ò furti d'animali vien punito con la pena della vita, doue è la frequenza di quello, nondimeno si riduce alla memoria con il presente Bando, e si rinoua la sudetta dispositione, da osseruarsi indistintamente in tutto il Distretto ancora contro quelli, che commetteranno delitto tale nelli luoghi de' Baroni compresi nel medemo Distretto, quando verranno puniti nel Tribunale di Sua Signoria Illustrissima attesa la frequenza, che in quello si troua di tali delitti, ancorche tale frequenza non si prouasse nel luogo particolare del delitto.

Dichiarando, che sarà Abigeato ogni volta, che si robberà in qualsiuoglia modo, forma, e maniera con armi, ò senza non solo dalli pascoli, ò stalle, ma ancora quando si robbarà dalle Mandre, Precoi, ò Capanne, e da ogni altro luogo, doue gli animali fussero ritenuti, ò rimessi in Campagna, in mandra, ò da per se tanto sciolti, quanto ligati, anche per la prima volta da punirsi sotto la detta pena della vita.

Ladri minori.

E se alcuno sarà confesso, ò conuinto d'alcun furto, ò furti, ò rubbamenti, ò abigeati, per li quali secondo li presenti Bandi viene imposta pena corporale, & anco della Forca, ò vita, si possa la medema pena della Forca, ò vita, & altre come sopra ad arbitrio del Giudice imporre à vn minore di venticinque anni, purchè sia maggiore di dieidotto hauuta consideratione alla qualità della persona, ò alle circostanze ad arbitrio suo.

Compratori da persona incognita ò sospetta sodenunciino.

48 Che niun Regattiero, Orefice, Bancherotteo, Mercante, Riuenditore, Bottegaro, Artefice, nè qualsiuoglia altra persona possa comprare, pigliare in pegno, ò deposito, barattare, ò in qualsiuoglia altro modo di contratto ò distratto riceuere Oro, Argento in massa, ò lauorato, ferramenti, ò qualsiuoglia altra robba di sorte alcuna, ancorche di minimo valore, ne in massaritie di casa da persona incognita, ouero sospetta ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, e suoi Giudici se prima non hauerà notificato all'Offitio Criminale di detto Monsignor Gouernatore (doue tal notificatione si pigliarà gratis) il nome, cognome, patria, & altri contrasegni del venditore, la qualità, e quantità delle robbe, che si vogliono vendere, impegnare, barattare, ò in qualsiuoglia modo contrattare, & il prezzo di esse, sotto pena della galera per sette anni, e di scudi 500. da incorrersi irremissibilmente. E se li contrauentori del Bando saranno donne, ò minori d'anni quattordici, o in altro modo non atti alla galera, in luogo di essa incorreranno in pena della frusta.

Compratori di robbe non le guastino per otto giorni.

49 E più sotto la medema pena ordina, e comanda, che per giorni otto doppo la detta notificatione non possa il Compratore guastare, nè in qualsiuoglia modo mutare la forma in tutto, ò in

parte, ancorche minima delle robbe comprate, ò in altro modo riceuute come sopra.

Denuntiarsi venditori di robbe sospette.

50 E se occorresse, che quelli tali, a' quali sono offerte, mostrate, ò vero portate robbe da vendere, impegnare, ò contrattare come sopra da persone sospetta, ò vero incognita non restassero d'accordo del prezzo, ò per altra cause non comprassero, nè ritenessero dette robbe, siano oondimeno subito senza dilatione, ò scusa alcuna, sotto la medema pena obligari venire à dinuntiare le persone, e robbe à loro offerte con la qualità, e contrasegni come sopra.

Compratori di robba sospette tenghino vn Libro, e vi le notino.

51 Vuole di più Sua Signoria Illustrissima, che tutte, e singole persone preominate, che compraranno robbe come sopra, e che ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima potranno farlo, siano obligate sotto la medesima pena tenere vn libro, & in quello annotare, e descriuere le robbe, che compraranno, ò in altro modo riceueranno come sopra, la quantità, e qualità di esse, le persone, che le vendono, con nome, cognome, e patria, & habitatione, & altri contrasegni, il giorno, che le comprono, & il preaao di esse.

Compratori di cose rubbate.

52 E perche se non vi fussero compratori di cose rubbate, nè tampoco vi sariano ladri, si ordina, che se alcuno comprarà, ò in altro modo come sopra riceuerà robbe rubbate, ancorche tal scienza non preceda al furto, e che del furto non sia partecipe, oltre la pena imposta per non hauer riuelato, incorra irremissibilmente la pena, oella quale incorrerà quello, che l'hauera rubbate, etiam quando s'aggraua la pena per qualche qualità occorsa nel fare il furto, se il Compratore n' hauerà notitia, ò sarà nototio, che il furto sia stato commesso con qualità aggrauante, e se vno comprarà, ò riceuerà come sopra robbe rubbate più d'vna volta, incorrerà nell' istessa pena della galera, e della vita, come si è disposto de ladri principali, e come se essi l'hauessero rubbate.

Ricettatione, ò ritentione di robbe rubbate.

53 Chiunque senza riuelarlo alla Corte ricettarà, ò vero riterrà robba rubbate sependo, che era robbata, ancorche tal scienza non preceda al furto, ò che non sia partecipe di detto furto, incorrerà irremissibilmente nella peoa, nella quale sarà incorso quello, che l'hauerà robbara non solo rispetto alli furti semplici, ma anco rispetto alli qualificati tanto per ragione della somma, quanto per ogni altra qualità aggrauante occorsa nel fare il furto, mentre il ricettatore, ò ritentore habbia hauuto notiaia della somme del furto commesso, ò qualità aggrauante suderta, ò vero sarà notoria, come anco ne' casi di ricettatione reiterata si augmentaranno le pene io conformità della distintioue fatta nel Capitolo precedeure toccante li Compratori di robbe rubbate, la quale si dourà considerare aoco rispetto alli ricettarori; e dichiara, che costando della scieoza sudetta, vuole che habbioo luogo dette pene contro li medemi in qualunque modo, e forma segua detta ricettatione, ò ritentione di robbe robbate senza ammettergli scusa alcuna caso non li riuelino come sopra, e non vi sia preceduta la denuntia, come si dirà nel Capitolo 57. ne' casi suoi, ò vero non siano riteuute nelle botteghe in mostra à publica visla d'ogn'vno, ò pure ne' casi delli contratti, ò distratti enunciati nelli quattro Capitoli precedenti 48. 49. 50. e 51. ne' quali doueranno hauer luogo le dispositioni delli Capitoli suderti. Come anco dichiara tanto contro questi, quanto contro li compratori, che per augumento della peua si considererà come sopra il valor del furto intiero, e non quello della robba ricettata, ò comprata, quando per oon esser stato consegnato tutto l'intiero al Ricettatore, ò Compratore il valor della robba ricettata, ò comprata deue minuirgli la pene.

Denuntiar robbe sospette non si tralasci con scuse

54 Dichiarando d'ordine espresso di Nostro Signore, che niuno si posse scusare dal non essere andato a deountiare, ò notificare tali robbe comprate, e vendure, ò trattate di comprare, ò impegnare come sopra, poiche niuna scusa li giouerà non ostante qualsiuoglia priuilegio, esentione Bando, ò altro in contrario.

qualunque scusa. Denunciar li furti patiti.

55 Comanda anco, che tutti quelli, che saranno stati rubbati, ò à quali sarà per tal fine staro fatto insulto, ò cercato di robbare, ancorche non sie seguito l'effetto, debbano in termine di dodici hore venire à darne relationa nell'Offitio Criminale di Sua Signoria Illustrissima, sotto pena etiam corporale ad arbitrio secondo la qualità della persoaa.

Impunità in caso de furti.

56 Aggiungendo, che se più persone si saranno trouete, ò troueranno per l'auuenire à commetter furti, ò oe saranno in qualsiuoglia modo partecipi, & alcuna di esse verrà à riuelare il furto, e gli altri complici, in tempo che la Corte non habbia anco notitia alcuna de' Rei, à tale Riuelante promette impunità per la sua persona, e se di più oltre la riuelatione farà capitare li compagni, ò alcuno di essi lo meno della Corte, hauerà anco premio, e recognitione condecente ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Robbe robbate, sospette prese in pegno, ò altrimente.

57 Et acciò tanto maggiormante le Corte possa venire in cognitione di quelli, che commetteranno detti furti, Sua Signoria Illustrissima prohibisce, cha nessuna persona, alla quale per altro non sia permesso, come sopra, ardischi di riceuere in conserna, pegno, ò deposito, alcuna sorte di robba rubbata, ò sospetta. se prima non ne hauerà dato notizia all'Offitio Criminale di Sua Signoria Illustrissima sotto pena di doicento scudi, & altre etiam corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, oltre la restitutione della cosa rubbata, ò prezzo di essa.

Scritture non si vendino ne comprino.

58 Nessuno possi vendere, ò comprare Istrumenti, Processi, Lettere, Libri, ò qualsiuoglia sorte di carta scritta à mano, se prima della consegna non lo denuntiarà nell'Offitio Criminale di Sua Signoria Illustrissima sotto pena di esser tenuto in solido alla resettione de' danni, che ne patiranno quelli, che hauerenno interesse nelle dette scritture, e di trè tratti di corda, e di scudi duecento d'applicarsi la metà è quello, che riuelarà il Compratore, ò Venditore.

Veleno dato, e preparato.

59 Che se alcuna persona encorche Ecclesiastica, Secolare, ò Regolare come sopra, con veleno procurerà io qualche modo di attossicare qualsiuoglia persona, debba esser cnndannaro nella pena della morte naturale. Nelle medema pena incorrerà chi prepara veleno e questo fine, etiam che non segua effetto alcuno, e non sie diuenuto ad alcun'atto prossimo. E nella medema pena incorretanno li Speriali, ò altri, che scientemente haueranno per qualsiuoglia via dato il veleoo, ò robba da farlo, e ciaschedun'altro, che in altro modo scieotemente se ne sarà impacciato, dando in qualunqne modo aiuto, conseglio, fauore, ò qualsiuoglia prauo documento, ò auuertimento, ò somministrando istromenro, ò altra cosa tale.

Veleno non si venda senza licenza del Medico.

60 E che nessuno ardisca vendere, nè comprare veleno, nè semplice, nè composto, nè robbe da componerlo, nè quelle dare in modo alcuno senaa licenaa in scriptia da Medici approuati dal Collegio sotto pena della galera per dieci anni.

Beuanda non si dia senz' ordine espresso.

61 E se alcuno con beuanda, o altra cosa, etiam data ad altro fine, senaa cooseglio de Medici in scriptia, causerà morte, ò aborto animato in alcuna persona, incorra oella pena della vita.

Dichiarando, che per il presente Bando, e Capitoli di essi concernenti la fabricatione, retentione, dispensatione, e propiuatione de' veleni, non s'intenda in modo alcuno derogaro, ò pregiudicato al Bando fatto circa le cose predette dal Gouernatore antecessore di Sua Signoria Illustrissima, sotto la data 5. Luglio 1659. anzi quello in tutto, e per tutto s'habbia qui per registrato, e di nnouo confirmaro, e publicato di parola in parola con le pene tanto circa il modo di procedere, quanto oel punire, e condannare li Contrauentori di esso.

Ingiuria con imbrattamenti, ro...

62 E chi metterà, ò farà mettere, ò attaccare corni, ò altre cose ignominiose, ò brutte ella porta, ò fenestra, ò gelosia, ò muro, ò incontro alla

... ò affiſſione di cartelli, ò altra coſa ignominioſa.

la caſa d'alcuno, ò con inchinſtro, ò altra immonditie imbrattarà, ò con ſaſſi, ò altro inſtrumento romperà dette porta, geloſie, ò feneſtre, ò offanderà, ò ſporcarà con la coſe ſudette alcuno in faccia, ò in qualſinoglia altra parra della perſona appenſatamente, incorra nella pena di ſcudi duicento, a della galara par dieci anni, & anco perpetua, e della vita, ad arbitrio di Sua Signoria Illuſtriſſima, ſecondo la qualità delle perſona, à quali faranno ſatte ſimili ingiurie, a più ad arbierio di Sua Signoria Illuſtriſſima; Se ſarà Donna (oltre la pena pecuniaria) della fruſta, & eſilio perpetuo di Roma, e ſuo Diſtretto.

Cantar coſe brutte, ò diſhoneſte, &c.

63 Nella qual pena incorreranno anco quelli, che tanto di giorno, come di notta cantaranno coſe brutte, inſamatorie, e diſhoneſte, innanzi l'habitatione delle Donna di qualſiuoglia conditione, etiam publiche meretrici, ò faranno vociſatationi, gridi, ſtrepiti, & vrli in diſpregio di alcuna perſona, ò titarauno ſaſſi nelli tetti, porte, ò feneſtre.

Beſtie nõ ſi faccino correre per la Città dà Carrettieri, e ſimili nõ diano dãno ad alcuno.

64 Di più ordina, che neſſun Barilaro, Carrettiero, Macellaro, Pozzolanaro, ò altre genti ſimili, che conducono beſtie per la Città di Roma, ardiſca in qualſiuoglia modo, ſotto qualſiuoglia pretesto ſar correre beſtia di ſorte alcuna per la Città, mà debbano condurla quietamanre, & in modo, che non diano ſaſtidio, ò danni ad altri ſotto pene di trè tratti di corda, e di ſcudi cento, etiam che non ſegua alcun'offeſa, mà ſeguendone offeſa, anco in pena della vita, ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſona, & in ogni caſo della perdita anco della beſtie, Carri, ò Carrozze, nè ſe gli ammetterà ſcuſa, che il caſo ſia ſucceſſo diſgratiatamente, ogni volta, che alla Corte coſtera, che faceſſero correre la loro beſtie, a contrauenissero, come ſopra, e quando anco le perſone ſudette ſenza ſar correre la beſtie, Carri, ò Carrozze con dolo, ò colpeuolmente apportaranno danno, morte, ò ſtrupplo, ò altra notabile leſiona à qualſiuoglia perſona, a maſſime ſe non auuertiranne le genti, cha ſi guardino, incorrino nella pena della corda, galera, ò vita, ſecondo la qualità de' caſi. luoghi, ò perſone, ad arbitrio di Sua Signoria Illuſtriſſima.

Buſali nõ ſi conducano ſciolti per la Città.

65 Cha non ſia perſona alcuna, che ardiſca condurre Buſali ſciolti per la Città, ſotto pena di trè tratti di corda, e ſcudi canto, dichiarando, che alla detta pena pecuniaria ſarannn obligati li Padroni dalli Buſali, per li Buſalari, e Garzoni.

Porci nõ vadino per Roma.

66 E per mantenimento di polizia, a decoro della Città di Roma, ſi prohibiſce, che neſſano di qualſiuoglia ſtato, grado, e conditione, ò perſona priuilegiata di qualſinoglia modo, ancorche Eccleſiaſtica, ritenghi in auuanire Porci, con laſciarli ſcorrere vagando, ò permettere in qualſiuoglia modo, cha vadino ſcorrando, e vagando per la Città di Roma, e ſue ſtrade, ò per ciaſcnna d'eſſe in qualſinoglia luogo ſotto pena della perdita dall'iſteſſi animali, cbe ſarano trouati vagando per dette ſtrade, e di ſcudi dieci per ogni animale da pagarſi dal Padrona di eſſi, e d'applicarſi vn quarto à chi gli conſegnarà legitimamente in potere della Corte, & il reſtanta alla Ranerenda Camera Apoſtolica.

Incendio.

67 Chi ponerà incendio, ò comandarà, che ſi ponga in Caſa, ò luoghi habitati, ſia puniro in pena della vita, e confiſcatione de' Beni, a ſe ſarà in luoghi inhabitati, ſia condannato à pagare à chi hà patito il danno quattro volte tanto, quanto vale il danno, del quale ſe ne ſtia al giuramento dell'iſteſſo, che l'hauerà patiro, præuia Iudicis taxatione, e ſia punito in pene graui, e corporali, ancora della morta ad arbittio di Sua Signoria Illuſtriſſima, ſalua però ſampre la diſpoſitione del Ius commune, quando in vigor di eſſo ſi deua pena maggiore.

Entrare, e uſcire dalla Città per altri luoghi che per le porte.

68 In oltra, che neſſuno ardiſca, nè preſuma entrare, nè vſcire della Città di Roma per altri luoghi, cha per la Porta publiche, ſotto pena della motte, e confiſcatione de' Beni, e dell'altre Città, Terre, Caſtelli del Diſtretto ſotto pena della galera per dieci anni, a confiſcatione della metà di tutti i ſuoi Beni, nelle quali pena incorreranno anco quelli, che l'aiuteranno in qualſiuoglia modo, e quelli che lo ſapranno, e non lo riuelaranno ſubito, ſaranno puniti in pene corporali, a pecuniarie ad arbitrio.

Ciarlatani Mont' in banchi e ſimili.

69 Cha neſſun Ciarlatano, Mont'in banco, ò altro, ardiſca in qualſiuoglia modo cantare in banchi, ſar circoli, e giuochi per le Piazze, ò in altri luoghi di Roma ſenza licenza di Sua Signoria Illuſtriſſima ſotto pena di trè tratti di corda, e l'eſilio di Roma, e ſuo Diſtretto.

Saſſi non ſi tirino, giuochi prohibiti per le ſtrade, e fuori de luoghi ſoliti.

70 Ordina, che niuno ardiſca fare à ſaſſi tirando l'vn con l'altro nella Città, ò fuori, ò ſtare à vedere, nè meno à giuocare à palla con l'archetto, ò paletta per le ſtrade maeſtre di Roma, nè à palamaglio nell'habitato, e fuori de' luoghi ſoliti, ſotto pena di ſcudi venticinque, e di trè tratti di corda; e naſcendone ferite, ò vero morte, incorra nella pena dalla galera, ò della vita reſpettiuamenta; Et in quanto al tirare de' ſaſſi ſi repete il bando particolare publicato ſotto li 23. Agoſto 1657. quala hauerà luogo nella pena, e caſi in eſſo contenuti, augumentatiue col preſente Capitolo, & in quella parti, doue ſaranno compatibili, preualendo ſempra in tal caſo il ſudetto Bando particolare, maſſime riſpetto alle pene maggiori impoſte in eſſo.

Maſcherati, ò trauestiti, e barba poſticcia.

71 Comanda di più, cha neſſun huomo ardiſca andare con habito da donna, nè donna con habito da huomo, nè in altra maniera alcun di loro trauestito, maſcherato, ò con barba poſticcia, ò falſa, ancorche non appariſſe, che foſſe con dolo, ò mal fine, ſotto pena à gl'huomini di trè tratti di corda, & alle donne della fruſta, & à gl'vni, & à gl'altri di ſcudi cento, e della perdita delle veſti, a gioie, cha haueſſero, ò portaſſero ſeco, d'applicarſi il tutto alla Camera Apoſtolica.

Roffiani, ò Roffiane.

72 Chi ardirà ſuiar alcun Putto, ò Zitella ad effetto di proſtituirla per ſtupro ad alcuno ò ci terrà mano, ò vero ci hauerà participatione, ſeguendone l'effetto, incorra in pena della vita, a confiſcatione de' Beni, e non ſeguendona l'effetto, incorreranno la Donne nella pena della fruſta, & eſilio, e gl'huomini della galera per ſette anni.

Meretrici nõ portino il manto.

73 Similmenta commanda, che niuna Meretrice, ò Donna diſhoneſta ardiſca portare il manto, nè andare la notte in volta, ò farſi accompagnare da huomini, nè andare in Cocchio, ò Carozza per Roma, ò fuori per doi miglia, tanto di giorno, quãto di notta, ſotto pena à gl'huomini della galera per ſette anni, & alle donne della fruſta, e bando di Roma, & in caſo dell'andare in Cocchio, ò Carrozza, oltre le dette pene della pardita dalla veſti, a gioie, che portaſſero, & al Cocchiero di trè tratti di corda, e perdita del Cocchio, ò Carrozza, o Caualli, ancorche non fuſſero ſuoi, d'applicarſi ad arbitrio di ſua Signoria Illuſtriſſima, la quale ricorda, cha per la contrauentiona di ciaſcuno da' capi ſudetti, ſi può procedere per inquiſitione contro li Traſgreſſori, benche non fuſſero trouati in fragranti.

Non vadano in Carrozza.

Meretrici nõ vadino per fiume à ſollazzo.

74 Similmenta commanda, che neſſune Meretrice, ò Donna diſhoneſta ardiſca andar per fiumo in barca à ſolazzo, nè in altro modo con huomini, nè di giorno, nè di notte, ſotto pena di cento ſcudi, e della fruſta alle donne, & à gl'huomini, che fuſſero in loro compagnia, a Barcaroli, cha le conduceſſaro, oltre la pena pecuniaria ſudetta, di trè tratti di corda, a della perdita della barca reſpettiuè.

Commedie, o bagordi in caſa di meretrici, hoſtarie, & altroue.

75 Che in Caſa delle Maretrici, Oſtarie, Bettole, e Tauerne non ſi faccino Commedie, Feſtini, & altri bagordi, ſotto pena alla donne della fruſta, & à gl'huomini di trè tratti di corda, a ſotto le medeme pene da imponerſi ad arbitrio, ſi prohibiſcono detti Feſtini, & altri bagordi anco nelle

Caſe

Case d'huomioi, è Donne benche honeste; mentre io essi v'ioteruenghino Donne meretrici, che siaoo, ò possino esser reputate per rali, anco con la semplice diffamarione, quanrunque non si prouasse rispetto alli Cootrauenrori la vera scieoza del meretricio, ogni volta, che vi sia la diffamarione.

Comedie, e rappresentationi in qualunque luoge.

76 Si prohibisce in olrre à qualsiuoglia persooa etiam Ecclesiastica di qualunque stato, grado, e condirione, sotto pene pecuniarie, e corporali, ad arbirrio di Sua Signoria Illustrissima, il poter recitare, ò far recirare in qualsiuoglia luogo publico, ò priuato, etiam nella Casa propria à porte serrate, e non serrate, e frà domestici, e parenti solamente, Comedie, Ziogarate, ò Rappresentationi di qoalsiuoglia sorte, anche spirituali respettioamente, senza espressa liceoza di Sua Signoria Illustrissima.

Fuochi, e luminari per Roma.

77 E perche alle volre con farsi dimostrationi publiche in Roma, sono seguiri tumulri, e scandali rrà il Popolo, eccitato dalla curiosità, e concorso con frequenza nelli luoghi doue si sono sarte simili dimostrationi, seoza le debire assisteoze, & auuiso della Corte à poterui prontamente accorrere, & impedire ogni disordine. Però Sua Sigooria Illustrissima per ouuiare ad ogni male, e poter prouedere à simili inconuenieuti, ordiua, e comanda, ch'alcuno di qualsiunglia stato, grado, condiriooe, dignità, ò preemineoza, che ricercasse special menrione io esprimerla, & ancorche persona Ecclesiastica, in auuenire non faccia, ò faccia fare da altri nella Città di Roma, ò in qualsiuoglla luogo, ò parre di essa in publico, fuochi naturali di legna, ò d'alrra materia combustibile, ò artificiale di poluere, ò altre materie ronaori, nè fare, ò procurare, che per alrri si faccino sparate di mortalerri, moscherri, ò d'altri istromenti da fuoco, nè fare, ò ordiuare, che da altri si faccino luminari in publico per le strade, ò alle fenestre, ò facciate delle Case, sotto qualsiuoglia causa, ò pretesto, ò per qualsiuoglia dimostratione, ò segno, ò fine da essi medesimi intentionato, senza notitia, e licenza di Sua Sigooria Illustrissima, quale si darà anco à bocca, sotto pena à ciascuo Conrrauenrore, e per ciascuna volra di scudi cinquecento d'oro, & alrre peoe più graui, e corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, secondo la qualità de' casi, luoghi rempi, caose, e persooe. Dichiarando però eccettuari li luminari, e fuochi soliti in honore della Festa di S. Pierro Apostolo de' 29. Giugno in ogoi anno, & anco di Nostro Signore, e nuoua Creatione de' Signori Cardinali, quali come soliti, & à tutri noti, si permettono senza altra licenza, ò ootitia di Soa Signoria Illustrissima; E circa alli luminari per le Feste d'alrri Santi in Roma, doueranno gli Rettori, Parocchiani, ò Superiori della Chiesa, io cui si celebrarà la festa, ottenere essi à nome di tutri la licenza da Monsignor Illustrissimo Vicegereote sotto le medeme pene.

Meretrici in hostarie ò Bettole nō vadino ne si ricettino.

78 Che li Hosti, Tauernieri, Bettolieri, & Albergarori non possino ricettare, ò dar da mangiare dentro le loro Hosterie, Case, ò Alberghi à Donne di partiro, nè le sudetre Donne possino andarci sotto pena alli sudetri Hosti, & alrri huomioi, che le conducessero, di trè tratti di corda, & anco cento scudi, & alle Donne della frusta, oltre la detta pena pecuniaria.

Meretrici non s'accompagnino ne si faccino accompagnare alle Stationi.

79 Che nessuno, come sopra, ardisca, ò presuma accompagoare alle Chiese, doue sonn le Statiooi, ouero Indulgenze, e nelle quali si celebra qualche festa si dentro di Roma, come fuori, Corteggiane, e Donne dishoneste di niuna sorte, nè stando, nè andaodo, fare, ò dire cosa alcuna lasciua, ò dishonesta; Nè iu detro rempo per le strade dritte di dette Chiese giuocare ad alcon giuoco etiam tollerato, sotto pena di trè rratri di corda, e di centro scudi, & alle sudette Donne, che si faranno, ò lascieranno accompagnare, olrre la pena pecuniaria, della frusta.

Suoni, canti, e giuochi prohibiti vicino à Monasteri.

80 Che niuna persona, come sopra, ardischi sotto qualsiuoglia pretesto giuocare à palla, pallooe, pilotta, palamaglio, ò piastrelle, ò ad altri giunchi simili vicino alli Monasterij, & altri luoghi Pij per dieci caone. Nè meno in derri luoghi faccia rrebbi, raggiooamenti imperrinenri, gridi, e vociferationi, oè vicino à detti Mooasterij fermarsi à cantare, ò suonare, sotto pena io ciaschedono di detti casi di trè tratti di corda, & altre ad arbitrio.

Violenza à Donne.

81 Che nessuna persooa ardisca far violenza à Donne, ò tenrare di enrrare io casa loro, ò doue stanno per forza, sotto pena, se la Donna sarà honesta, e di buona fama, della Galera per sette anoi, e se con detta violeoza alla persona, ò alla Casa solamente, la conoscerà carnalmeote della pena della vira; mà se la Donna sarà di vita licentiosa, ò dishonesta, chi farà violenza, ò rentarà entrare in Casa per forza, come sopra, caschi in pena dell'esilio per dieci anni da Roma, e suo Distretto, & anco della Galera ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, e confiscatione della metà de' Beni.

Bacio à Donne honeste anco attentate.

E chi tentarà di bagiare violentemente alcuna donna honesta, ancorche oon giunghi effetrioamente al bagio, mà solamente all'abbracciamento, ò alrro arto prossimo al bagio, cascherà nella pena della Galera perperoa, e nella confiscatione de' Beni; E quando ciò segua per fine d'impedire, ò di conrrahere matrimonio, s'incorrerà anco la pena della vita ad arbitrio di Soa Signoria Illustrissima.

Minorità nō suffraghi.

Dichiarandosi, ch'à minori oon suffragarà la minorità, nè per la detta pena della vira, quaode non prouino d'esser minori di venti aoni, nè per quella della Galera, e confiscatione, come sopra, quaodo noo prouioo esser minori di dicidotto.

Conuenticole, e Coadunationi.

82 Che niuno ardisca fare sotto alcuo quesito colore Coadunatiooe, ò Conueoticole di persone, sotto pena à quelli, che saranoo Capi, ò Autori della vira, e confiscatione de' beni, & à gl'alrri, che c'interueoissero di tre tratri di corda, e scudi doicenro d'oro, d'applicarsi per vn quarto al Denunciatore, e sarà tenuro secrero; E non apparendo, che vi sia Capo, incorreranno tutri, e singoli nella pena della Galera per cinque anni; e se rali Coadunationi, ò Conueoticole si faranno à fine d'andare à robbare, commettere crassariooi, rapine, ricatri, abigeari, ratti di Donne, ò Zirelle honeste, ò altri delirti, il titolo de' quali fosse capirale secondo il presente, ò altri Bandi, ò per dispositione della legge commune, mentre non segua l'effetto, incorreranno rutti, e ciascuno di loro in pena della Galera perperua, e coofiscatione de' Beni. Dichiarandosi, che sarà tenuta Conuenricola, ò Coadunatione ogni volta, che saranno più di quattro con armi, e più di sette senz'armi; risernando nell'arbitrio di Sua Sigooria Illustrissima circa maggiore, ò minor numero, e circa la causa della Coadunatione sudetra, il giudicarla Coouenricola, o con armi, ò senza, & incorrere in maggior peoa, ò minore, secondo la qualità de' casi, & esseodo il caso de' conrenuti nella Bolla della fel. mem. di Sisto V. sopra simili materie, sotto la dara delli 26. di Febraro 1587. si procederà all'essecutione delle pene in essa conrenute.

Giuochi prohibiti, e biscazze.

83 Che niuno ardisca giuocare à giuochi prohibiti, nè renere alcuna sorte di barartaria, giuochi, e biscazze publiche, e sectete, nè far giuocare in luogo alcuoo al giuoco detto della Veorura, Lotto, Lauca, Biribis, Torrerta, Girello, Riffa, ò altri simili giuochi. Nè giuocare à carre nell'hostarie, piazze, e strade publiche, nè in Casa de' meretrici sotto pena di trè tratti di corda per ciascuoo, & al Biscazziero, & à chi per lui assisterà al giuoco, della Galera per dieci anni, e perdira della Casa, nella quale si giuocherà se sarà sua, e non essendo sua sarà tennto al prezzo, e valore di essa, e nondimeno il Padrone di essa Casa se saprà che vi si renghi biscazza, giuochi, ò baratteria sudetti, incorrerà ancor'egli nella perdita di essa Casa; e quelli, che giuocaranuo alli sudetti giuochi

chi incorreranno nella penà della Galera per cinque anni, e nella perdita delli denari, e robbe, che si troueranno nel giuoco; Volendo di piu, che quelli staranno à vedere incorrino in pena di trè tratti di corde, e dell'esilio da Roma, e suo Distretto, ancorche potessero allegare, che fussero semplici spettatori, ò à caso arriuati in detti giuochi. Riseruando à Sua Signoria Illustrissima l'arbitrio di dichiarare qual s'intenda esser biscazza, ò barattaria, considerando la quelità delle persone, luogo, e modo di giuocare, e si procederà anco per inquisitione come sopra.

Ricorda similmente Sua Signoria Illustrissima l'osseruanza dell'Editto proibitiuo de' Lotti di Genoua, Milano, Napoli, e d'ogn'altro Luogo poblicato li 3. Decembre 1685. e rinouato, e publicato li 24. Marzo 1696. sotto le pene contenu-te in essi.

Giochi probibiti à figli di famiglia e minori di venti anni.

84 E per ouuiare maggiormente à gl'inconuenienti, che vengono causati da detti giuochi, Sua Sigooria Illustrissima vieta à qualsiuoglia persona, come sopra, di qualsiuoglia stato, gredo, preeminenaa, ancorche Ecclesiastica, di giuocare à qualunque sorte di giuoco, ancorche per altro permesso, con giouani minori di venti anni, e con figliuoli di femiglia, sotto pena delle Galera per sette anni, e di scudi cinqnecento d'applicarsi come l'altre pene pecuniarie sudette alla Camera Apostolica, etiam che hanessero perduto, & in caso, che vincessero, oltre la restitutione da farsi al giouaoe perdente, ò al Padre di famiglia, siano tenuti ad altretanta pena pecuniarie à fauore della Camera Apostolica, quanto fusse il denero vioto alli sudetti minori di venti anni, ò figliuoli di famiglia, ò à contanti, ò à credito.

Ricettatori de Delinquenti.

85 Di più Sua Signoria Illustrissima vnole, e dichiara, che se alcuno sapendo, che altri voglia fare homicidio, ò altro delitto, per il quale venga imposta qualsiuoglia pena corpnrale, ancor minore della motte, lo ricettarà, conoersarà, ò cootrattarà con esso prima che commetta il delitto, ouero hauendo hauuto precedente ootitia del delitto, che s'baueua da commettere, gli darà doppo in qualunque modo aiuto, ò ricetto con hauergline dato prima intentione, sia punito in ciascuno delli sudetti casi nella medema pena, nella quale farà incorso il principale delinqueore.

Feriti si denuncino.

86 Che tutti li Medici, Barbieri, Chirurgi, Ministri d'Hospidali, ancorche siano persone Ecclesiastiche, tanto Secolari, quanto Regolari, & in qualsiuoglia modo esenti, & altri, che medicano, ò ricettano feriti tanto di giorno, quanto di notte, subito, incontinente, e nell'istesso punto, che medicaranno, ò haueranno notitia delli feriti, debbano denunciarlo per se, ò per altri degni di fede à Sua Signoria Illustrissima, ò suo Notaro Criminale realmente senaa fraude alcuoa, con li nomi, cognomi, qualità, patrie, habitationi, & altri segni, e contresegni di essi feriti, e le verità de' casi. E se li feriti oon volessero specificare i nomi loro, niuno debba curarli, medicarli, nè ricettarli, mà il tutto norificare come sopra.

Caporali & altri di Campagna denuncino li feriti, ò occisi.

87 E che li Caporali, e Cottimatoli, & altri ministri di Cempagna, siano tenuti, che morendo alcuno di qualonque morte violenta, e non naturale nelli Casali, Capanne, ò in altro luogo doue si ricetteno operarij venire subito, ò mandare à daroe notitia prima di farli sotterrere sotto pena di 25. scudi d'oro, e trè tratti di corde in publico, quanto à i laici, e di detta pena pecunaria, carceratione, suspensione, ò altre ad arbitrio, quaoto à gl'Ecclesiastici, nelle quali pene ad arbitrio come sopre, incorrerenno anco tutti li Padroni, e Rettori di Chiese, ò altri, che officiauo le Chiese di Campagna, che sotterraranno quelli, che fussero stati ammeaaati senza darne notitia, come sopra, nè saranno scusati sotto pretesto, che l'babbino denunriato in altra Corte.

Rettori di Chiese di Campagna nō sotterrino gl'occisi senza precedente denuncia.

Operarij di Campagna nō si strapazzino.

Et in oltre sentendosi, che detti Caporali, Sottocaporeli, Cottimaroli, & altri Comaudanti di Campagna, à chi spetta, maltrattino li loro Lauoranti, & operarij, & inseuiscono contro di loro in varie maniere, Sua Signoria Illustrissima vuole, e comanda, che tali Operarij, e lauoranti siano ben trattati, e non defrauderi delle loro mercedi, nè ritenuti per forza al lauoro, nè angariati nelle compre de' viueri, come ne meno forzati à lauorare quando sono infermi, ò conualescenti, anzi in caso fussero feriti, ammalati, ò conualescenti, ò in stato di non poter lauorare, debbano doppo vn giorno, ò vna notte mandarli à Roma, ancorche fusseto, ò si pretendessero debitori di qualunque somma per denari, ò robbe prese da detti Caporali, ò altri, e quelli subito denunciare nell'Offitio di Sua Signoria Illustrissima sotto pene della galera per sette anni, e succedeodo morte d'alcuno delli sudetti lauoranti per causa delle senitie vsate, ò per non bauer adempito ciò, che si contiene nel presente ordine, incorreranno anco la pene della vita, e confiscatione de beni, come veri homicidi.

Beni de Condannati in pena di Confiscatione si denuncino.

88 Che se alcuno sapesse, ò hauesse inteso, ò per l'auuenire in qoalsiuoglia modo iotendesse doue, & appresso chi fossero beni mobili, stabili, semouenti, denari, Instrumenti, ò altre scritture priuete, decreti, quietenze, pagamenti de' debiti, & altre simili raggiooi, ò pretensioni d'alcun Bandito, ò Condennato in confiscatione de beni, sia tenuto, & obligato per li già coodennati frà dieci giorni doppo la publicatione del presente Bando, e per l'auuenire subito, che serà publicato il Monitorio contro essi, daroe notitia à Sua Signoria Illustrissima ò sua Corte, sotto pene se contraserà del quadruplo del valore de' beoi nō riuelati. E quelli, che secretamente tenessero, & occultassero tali beni, à contemplatione del Coodennato, ò per qualsiuoglia suo commodo, oltre le sudette pene s'intendano iocorrere ancora nell'altre tutte, che per le Constitutioni di Sisto V. di felice memoria, & altre, incorrono, quelli, che sono adiutori, e fautori de' Banditi, & all'incontro quelli, che riuelaranno cosa non prima venuta alla noritia della Corte, verificata la denuntia in qualsiuoglia modo, etiam senza industria sua, gli si derà la decima di quel di più, che sarà incamerato per le sua riuelatione.

Esilij dati à beneplacito si confermano, e rinouano.

89 E perche si trouaoo molti esser stati esiliati nel tempo passato ad arbitrio, ò beneplacito, accioche alcuno non possa pretenderc che detti esilij siano finiti, perciò d'ordine espresso di Nostro Signore datoli à bocca, conferme, e rinoue gl'istessi esilij, vuole, & ordina, che dagli esiliati si osseruino sotto le pene in esse impostegli in caso di contrauentione, e che habbia da bastare il presente Bando, come se queste confirmarione, ò rinouatione fusse iotimata à ciascuoo particolarmente, si procederà anco in questi casi per accuse, deountie, inquisitiooi, & in ogni altro miglior modo, come sopra. Notificando à tutti, e singoli esiliati, ò che per l'auuenire hauerenno l'esilio da Roma, e dallo Stato Ecclesiastico, e suo Distretto per qualsiuoglia causa, che debbino inuiolabilmeute osseruarlo etiam nelli luoghi mediatamente soggetti de' Baroni, nè romperlo sotto qualsiuoglia pretesto, perche altrimente si procederà contro di loro all'essecutione delle pene intimategli, e comminategli nell'esilio, etiam per le prima volta, che non l'osseruaranoo, oon ostaote qualsiuoglia stile, vso, consnetudioe, ò abuso nel Tribunale di Sua Signoria Illustrissima di non procedere la prima volta all'effecutione di dette pene, ma solo alla reiteratione dell'esilio, qual'vso, e stile Sue Signoria Illustrissima dichiera non voler osseruare, se non quando li parerà, e piacerà per degni rispetti ad arbitrio suo.

Confugio delli delinquenti.

90. In oltre si riduce alla memoria d'ogn'vno l'osseruaoza dell'Editti publicati in data delli 26. Nouembre 1677. e delli 22. Febraro 1680. e poi confermati dalla Bolla della Santa Memoria d'Innocenzo XI. publicata li 14. Maggio 1687. in materia de' Confugij, ricoueri, ò ritiramenti delli

li Delinquenti, Debitori, & altri in tutti, e singoli suoi capi, casi, pronisioni, dispositioni, estensioni, ampliationi, comprensioni, dichiarationi, & in ogni altro particolare contenuto in essi: E vuole, che li medemi s'habbiano per ripetiti nel presente Bando, come se vi fossero inseriti, e registrati di parola in parola, e che non s'intenda derogato, nè pregiudicato in veruna maniera con alcuna delle dispositioni del presente, o altro Bando, che potesse addursi in contrario à quello delli sudetti Editti, ne'quali di più Sua Signoria Illustrissima dichiara in quanto faccia di bisogno, che faranno compresi anco li Soldati di Castel Sant'Angelo, mentre alcuno di loro si facci lecito di contrauenire à qualche caso, o capo in esso contenuto senza remissione alcuna.

Vagabondi e mendicanti validi.

91 Ordina, e comanda, che tutti quelli, che si trouano in Roma, o Borgo senza essercitio, o senza Padrone, li quali non possono viuere del loro, & à tutti Vagabondi otiosi di qualsiuoglia sorte, etiam quelli, che vanno mendicando, quando però siano validi, e sani, trà il termine di trè giorni prossimi debbano accomodarsi à seruire, o ad altri essercitij, o vero sfrattare, & effettualmente partirsi da Roma, e Borghi, e per l'auuenire niuna persona simile possa stare, e fermarsi in detta Città, e Borghi, altrimente li sarà subito dato la corda, ouero sarà mandato in galera secondo la qualità di essi, e de luoghi, doue saranno trouati ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima senza derogatione alcuna d'altri Bandi publicati contro essi otiosi, e vagabondi.

Mendicanti femine.

92 E perche si vedono per la Città, e Chiese molte donne etiam giouani, e sane, & atte à faticare, che facendosi prestare de fanciulli, e con altri finti modi leuano l'elemosina à pouerini bisognosi, e sono di scandalo, trouandosi nelli ridotti con questi vagabondi, e mendicanti, se frà il termine di otto giorni dalla publicatione del presente non saranno accomodate per serue, ò à quelli essercitij, che sanno fare, che debbano sfrattare da Roma, e Borghi, altrimente saranno frustate per la Città, e datogli l'essilio secondo parerà à Sua Signoria Illustrissima.

Camere locande, Hosti Albergatori tenuti [illegible]

93 Ordina, e comanda, ch'ogni Hoste, e persona che allogia, alberga, o tiene Camere locande in Roma, ò Borghi debba sotto pena di trè tratti di corda, e di scudi venticinque per l'auuenire tenere vn libretto, & in quello scriuere il nome, cognome, patria, età, & essercitio di ciascheduno, che alloggia nelle sue Camere, o Albergo, prima che l'alloggiato vadi à letto à dormire con scriuere anco il giorno, mese, & anno, che detto anderà ad alloggiare, e per tutto il giorno seguente debba portare detto libretto nell'Offitio Criminale di Sua Signoria Illustrissima à far sottoscriuere sotto li nomi annotati nel detto libretto dal Caponotaro, o vno delli Sostituti, & iui anco la lasciar la copia delli nomi di detti alloggiati, la nota de quali hauendo scritto vna volta nel suo libretto, ò fattoli scriuere come sopra non sarà obligato scriuerla più, nè portarla all'Offitio, mentre continui per molto tempo di ricettarli, saranno anco obligati sotto le dette pene di notare nel medemo libro li nomi de sudetti alloggiati la notte, nella quale non torneranno nel suo alloggio, e per tutto il giorno seguente portarlo nell'Offitio come sopra.

[illegible] consegnino le robbe à gl'Albergatori.

94 Ch'ogn'vno, che portarà robbe, ò denari nell'hostetie, o Camere locande debba assegnarle à gl'Hosti, o Albergatori conforme al moto proprio della fel. mem. di Pio IV. altrimenti non si procederà contro detti Hosti, & Albergatori senza altri inditij, ò proue legitime.

Camere locande, [illegible]

95 Che ogni Hoste, & Albergatore debba nelle Camere, doue alloggiano altri tenere vn catenaccio dalla parte di dentro, con il quale si possino serrare, nè si possa in modo alcuno, o con mani, o con altro istromento aprire il detto catenaccio da persona, che stasse dalla parte di fuori, acciò non entri alcuno senza loro saputa, & hauer vna serratura con la chiaue, nè ritenere, o hauere altra chiaue duplicata, o simile, che possa aprire la medema serratura, altrimente saranno tenuti alla pena di scudi dieci, e trè tratti di corda, & alla restitutione delle robbe, e denari, e si darà fede al detto del rubbato con vn Testimonio ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima.

Vetturini, e loro Padroni osseruino li patti.

96 Ordina, che non sia lecito ad alcun Padrone, o vero garzone doppo di hauer fatto il patto, o presa atta per far'alcun viaggio, mandare, o pur far trattenere il Viandante, mà debba all'hora, & al luogo destinato, o stabilito essersi trouato con li caualli, carrozze, lettighe, o muli, che haueua promesso sotto pena non solo di essere à sue spese preso subito altro cauallo, carrozze, lettighe, o muli, mà ancora di trè tratti di corda. E vuole, che li Padroni siano obligati dar del loro proprio, o far dare quelli caualli, carrozze, lettighe, o muli con li sudetti patti, e prezzi che si erano stabiliti con essi, o con li loro garzoni, o Vetturini, etiam forastieri.

Vetturini nel vsino violenza, e osseruino li termini.

97 Probibendo sotto pena della frusta à qualsiuoglia persona, che non sia vero, e legitimo Padrone de Caualli, Carrozze, e Lettighe, o vero non sia Ministro tenuto in Casa da detti Padroni à tal'effetto pigliar caparra, prometterli, ò patteggiare, e nondimeno li Padroni siano obligati osseruar quelli Patti; E quelli Vetturini, che non seguitaranno le giornate fino al luogo determinato, o vero sforzaranno li Viandanti ad alloggiare, e fermarsi prima sia finita la giornata, e non lascieranno andare nell'hostarie, che à loro parerà, e li faranno stranezze non seruando li patti trà loro, Sua Signoria Illustrissima li farà castigare in ogni luogo con diuerse pene, e darà fede à suo arbitrio anco alle lettere di quelli, che saranno stati maltrattati secondo il mancamento che haueranno commesso.

Pena alterata per ragione di luogo del delitto.

98 Dichiara di più Sua Signoria Illustrissima, che se alcuno de sopradetti delitti sarà commesso nelle Chiese, o Palazzo Apostolico, o di Sua Signoria Illustrissima o per quaranta passi più, o meno ad arbitrio intorno à ciascheduno di detti Palazzi Apostolici, o di Sua Signoria Illustrissima o auanti à Giudici, Magistrati, & Officiali le pena sarà della vita, e confiscatione de Beni à suo arbitrio, considerata la qualità, persona, ò circostanze del delitto.

Caporali de Cottimi paghino le mercedi agl'operarij.

99 Di più ordina Sua Signoria Illustrissima, che tutti, e singoli Caporali, che pigliano, o piglaranno per l'auuenire cottimi, e faccende di fare in Campagna, e Distretto di Roma, tanto di mietiture, cioccature, falciature, fosse, strade, e qualsiuoglia altr'opera deuino liberamente pagare à ciascuno degl'Operarij per la sua rata tutto il denaro che haueranno riceuuto da Padroni, che gli haueuano dati à fare detti cottimi, e faccende, altrimente tutto quello, che riterranno per se del riceuuto da detti Padroni, e non hauendo sodisfatto tutti gl'Operarij sudetti, gli sarà imputato per furto, e come ladri di detta somma saranno castigati. Inoltre siano tenuti di fare alli medemi Operarij le taglie dell'hauere, e dare, nè possino tenerli serrati priui di libertà sotto le pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima Nelle quali pene incorreranno anco li Caporali, Cottimaroli, & altre persone, che con lusinghe, e male arti in qualunque modo fraudolentemente piglieranno per Operarij i Pellegrini, e quelli, che vengono à Roma per loro deuotione, e condurranno in campagna à lauorare.

Notte come s'intenda.

100 E perche in più luoghi del presente, & altri Bandi vien fatta espressione de delitti commessi di notte, Sua Signoria Illustrissima dichiara, che in quelli, e ciascheduno di essi, la notte s'intenda cominciare la sera subito sonate le ventiquattro hore, e finire la mattina all'alba chiara, cioè mez'hora auanti la leuata del Sole.

Pene come [illegible]

101 Dichiarando, che tutte l'istesse pene contenute nelli presenti Capitoli, e Bandi contro li

pri-

principali comprendendovi li mandanti. Ausiliatori, &c.

principali delinquenti haueranno anco luogo contro i Mandanti, Ausiliatori, o qualsiuoglia altri complici, o partecipi, etiam Ecclesiastici contro quali si procederà parimente all'essecutione di esse pene. E con l'istesso rigore, e maniera nel procedere contro essi, anche nel genere de tormenti come competerà contro principali delinquenti da vsarsi però ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima con la distintione de casi, e persone, e qualità d'aiuto, o participatione.

Forastieri, che vengono à Roma non si molestino.

102 Che niuno habbia ardire impedire, molestare, perturbare, pigliare, ritenere, o offendere persona alcuna, che porti vettouaglia, ò altra cosa necessaria à Roma, o che ad essa ricorra per sue cause, e negotij, o vero alcuno, che per loro li proseguisca, o tratti, o sia Procuratore, o Auuocato, nè altra persona, che per sua diuotione venga, stia, o si parta da Roma, leuargli la robba, o dargli altra molestia sotto pena della galera perpetua, & etiam della vita ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima oltre à quella imposta nelle Bolle della fel. mem. di Paolo III. e V. considerata la qualità del fatto, persona, tempo, e luogo.

Minori in età di venti anni in genere.

103 Dichiara parimente Sua Signoria Illustrissima d'ordine della Santità di Nostro Signore che in tutti li casi espressi nelli presenti, & altri Bandi nelli casi, ne' quali non è stato specialmente prouisto, e molto più in quelli, che semplicemente, o ad arbitrio è stato prouisto senza però derogare à tali prouisioni, & espressioni, la minorità di venticinque anni non suffragarà in conto alcuno alli Contrauentori, e Delinquenti, mentre non prouino esser minori di venti anni, mà si haueranno per maggiori, e saranno puniti nelle pene ordinarie come se fussero maggiori di venticinque senza hauer riguardo alcuno all'eccettione di detta minorità.

Parlare à Carcerati in Segreta

104 E perche la continua esperienza mostra quanto venghino difficoltate le cognitioni, e speditioni delle cause per li pessimi consigli, che si danno à Carcerati, dalli quali consigli taluolta vengono anche cagionate le fughe loro dalle medesime Carceri. Prohibisce Sua Signoria Illustrissima che nessuna persona di qualsiuoglia stato, grado, conditione, e preeminenza ardisca parlare da vicino, nè da lontano con alcun carcerato che sia ritenuto in secreta, nè mandargli ambasciate, lettere, o viglietti di qualsiuoglia sorte ancorche non trattasse della causa di esso carcerato, o d'altri, e fusse anco sotto pretesto di bene sotto pena di trè tratti di corda, scudi cento, & altre pene corporali anche della galera ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima considerata la qualità della causa, e della persona.

Guardiani delle Carceri.

Nella qual pena della galera incorreranno tutti li Guardiani, ò altri Seruienti delle Carceri, che scientemente, o per loro trascuragine, e colpa terranno mano, o daranno adito ad alcuna delle cose sudette, ancorche li Carcerati non fossero sotto la lor precisa cura, e custodia, mà di altri Guardiani, e Custodi.

Fuga di Carcerati.

105 E se alcuno de Carcerati ardirà di rompere le medesime Carceri, e da quelle fuggire, se verrà al solo attentato di romperle, e di fuggire senza violenza, caschi nella pena di trè tratti di corda, e di scudi cento. Se hauerà cominciato à rompere, o aprire, limare, segare ferrate, o in qualsiuoglia altro modo preparatosi alla fuga, o vsarà violenza à Custodi delle Carceri per detto effetto, caschi nella medesima pena, & anche della galera per cinque anni, ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, & essendoci conspiratione, & aiuto, tanto di altri Carcerati, quanto di altre persone, che stiano di fuori, incorrino tanto li Carcerati, quanto gl' altri nella pena della galera per sette anni. Dichiarando, che nella medesima pena incorreranno quelli, che somministrano à Carcerati corde, scale, chiaui, grimaldelli, martelli, tenaglie, scarpelli, lime, raspe, e qualsiuoglia altri Instrumenti atti à rompere, o facilitare la fuga, o che in qualsiuoglia altro modo gli somministraranno aiuto tanto auanti la fuga, quanto nell'atto, & anco doppo per saluarli dalla Corte precedendoci il trattato.

Cospiratione, & aiuto alla fuga de Carcerati.

Instromenti atti à rompere ritenuti nelle Carceri.

E se si troua qualche Istrumento delli predetti, o altro come sopra in alcuna secreta doue siano più carcerati, incorrino tutti in pena di trè tratti di corda da darsegli subito irremissibilmente, non trouandosi chi di loro sia il colpeuole, e trouandosi li detti Instrumenti, o alcuno di essi come sopra in altre stanze publiche di esse Carceri, si puniranno li Carcerati per la sola retentione, o reperitione nella pena sudetta, ò altre maggiori anche della galera ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima conforme alla qualità degl'Inditij, che risulteranno contro li medemi, li quali in questo caso s' haueranno per legitime proue, e seguendone la fuga effettiua, quelli, che fuggiranno caschino in pena della galera per dieci anni. Volendo, che in tutti questi sopradetti casi siano comprese anche tutte le persone Ecclesiastiche come sopra, e non s'intenderà pregiudicato con le pene sopradette à gl'inditij legali, che per detti atti, ò alcuno di essi saranno resultati contro di loro.

Obligbi à denunciare chi hauesse notitia di cose concernenti la fuga de Carcerati.

E chi hauerà notitia delle cose sudette, o alcuna di esse, e non riuelarà, incorra nelle dette pene ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima qual promette il perdono al primo che lo riuelarà, e s'habilitarà à riceuere qualche gratia ad arbitrio come sopra.

Tabaccarie.

106 Si prohibisce il tener Tabaccarie aperte, & in quelle ricettare, o trattenere qualsisia persona di qualsiuoglia stato, grado, e conditione doppo vn'hora di notte, sotto pena à gl'huomini di trè tratti di corda, o galera ad arbitrio, & alle donne della frusta.

Donne comprese nelli Bandi.

107 E perche non si possa controuertere, che in tutte, e singole cose, e Capitoli espressi di sopra non sijno comprese anche le donne in quelli luoghi, doue non si è fatta di esse espressa mentione. Perciò si dichiara, che in qualsiuoglia Capitolo dal primo all'vltimo inclusiuè si habbino per comprese, e soggiaccino à tutte, e singole dispositioni, e pene comminate in esse, come se in ciascun Capitolo particolare fossero specialmente nominate nelli delitti però conuenienti alle donne, e possibili à commettersi da esse con dichiaratione anche, che in quanto alle pene non proportionate al sesso, nè solite ad vsarsi contro esse, come la galera, corda in publico, e simili, si commuteranno in pena della frusta, esilio, & altre ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima secondo la qualità de fatti, e circostanze circa essi, restando però ferme le pene di qualsiuoglia sorte esseguibili contro esse nel modo, che sono notificate nelli sudetti Capitoli.

Leggi communi non derogati.

108 Dichiarando Sua Signoria Illustrissima, che in ciascheduno de sudetti Capitoli, casi, e capi, e paragrafi del presente Bando dal primo fino all'vltimo sia in arbitrio di Sua Signoria Illustrissima, e suoi Giudici di procedere alle pene in essi imposte, e comminate, o pure à quelle delle leggi communi, e Costitutioni Apostoliche, & anco dello Statuto di Roma quando fussero maggiori, o altre leggi municipali.

Bandi Confermati.

109 Come anco riducendo alla memoria d'ogn'vno tutti, e singoli altri Bandi, o Editti publicati d'ordine di Sua Signoria Illustrissima, e de suoi Antecessori vuole, ordina, e comanda, che si osseruino puntualmente in tutto, e per tutto in quelle parti però, che non sono contrarie, o incompatibili alli precedenti, o susseguenti Capitoli, e Dispositioni del presente Bando, & à quest'effetto li conferma, e rinoua in quanto sia di bisogno, non volendo, che sia derogato alle loro dispositioni se non nelle parti contrarie, & incompatibili come sopra.

Forastieri Compresi.

110 Di più dichiara, e notifica à tutti Sua Signoria Illustrissima d'ordine espresso di Nostro Signore, che nelli casi delli delitti, che sono prohibiti, e dannati dalle leggi communi contenuti nelli Bandi di questo Gouerno già publicati per il passato, e nel presente publicato, che sia, come si

dirà

dirà in fine, faranno ligati, e compresi, come se fussaro stati presenti alla publicatione di essi, o gli fussero stati intimati personalmente, ancha li Forastieri, tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla Santa Sede, quanto Stranieri, e Sudditi d'altri Prencipi, ogni volta, che commetteranno in Roma, o suo Distretto alcuno delli sudetti delitti, per li quali si procederà irremissibilmente alle pena imposte come sopra ancorche dette pene bannimentali si potessero pretendere eccessiue, o di gran lunga maggiori di quelle imposte dalle dette leggi, mentre nelle loro Patrie, Città Metropoli, o Dominio, à quali sono sottoposti siano prohibiti, o punibili tali delitti in vigor de Bandi Constitutioni, Ordinationi, Statuti, Decreti, o in ogn'altro modo con l'istesse pene imposte nel presente, o altri Bandi del Gouerno come sopra, e quando nelle loro Patrie, Città Metropoli, o dominij sudetti non vi fusse tal dispositione, o essendoui, fussero puniti con pene minori, vuole che siano ligeti, e compresi, e non gli gioui l'allegar l'ignoranza d'essi ogni volta, che apparisca dalla loro precedente dimora in Roma, o suo Distretto per lo spatio di due mesi, benche interpolata, & ancorche nel corso di detti due mesi fussero dimorati parte del tempo in Roma, e parte nel Distretto, a nella medema meniera si dichiarano compresi, e ligati da detti Bandi non solo li Forastieri Ecclesiastici, Regolari, e Secolari, e altri in qualsiuoglia modo esenti rispetto però alli casi, ne quali sono state in essi espressamente nominate le persone Ecclesiastiche, mà anco li minori, mentre non prouino esser minori di venti anni, o vero di dicidotto rispetto alli casi, ne quali si è dichiarato di sopra sufficiente tale età per esser sottoposti, e capaci delle pene imposte in essi, per incorso delle quali in mancanza di simili dispositioni nelli luoghi della loro origine, o in caso di pene più leggiere come sopra, vuole, che basti à detti minori delinquenti la dimora di trè mesi nel modo come si è detto dalli due mesi rispetto alli maggiori.

E quanto à gl'altri casi contenuti in questo, & altri Bandi del Gouarno, che non fussero prohibiti dalle leggi communi detti Forastieri saranno compresi, e ligati dalli medesimi Bandi ogni volta che siano dimorati in Roma, o suo Distretto lo spatio di trè mesi, benche interpolatamente, o in diuersi tempi nel modo, e forma, come si è detto di sopra, le qual dimore di trè mesi si dichiara, che sarà sufficiente per ligare, e comprendere li Forastieri minori, & anco gl'Ecclesiastici come sopra.

111 E per maggior notitia di tutti rinoua Sua Signoria Illustrissima gl'ordini altre volte dati, a comanda, che li Portinari delle Porte di Roma, a di Borgo, e gl'Hosti, Albergatori, Locandieri, Vetturali, & altri, cha ricettano, danno à mangiare, o alloggiano particolarmente persone forastiere, siano tenuti, & obligati di tener continuamente affisse in tauole ben'aggiustate la copia del presente Bando alla Porta della Città, Ospitij, Hostaria, Locande, & Alberghi loro respettiuamente à vista d'ogn'vno sotto pena di trè tratti di corda, e di scudi 25. par ciascuno, e ciascuna volta.

Bandi si tenghino affissi.

112 E finalmente vuole, che il presente Bando publicato alla Porta del Palazzo di Sua Signoria Illustrissima, della nuoua Curia Innocentiana, & in Campo di Fiore, e negl'altri luoghi soliti di Roma, & in Borgo, oblighi, & astringa subito li Contrauentori come sopra dentro di Roma, & in Borgo, come se gli fussero stati personalmente intimati, e similmente trè giorni doppo detta publicatione astringa, & oblighi ciascunoin ogni, e qualunque Città, Terra, e Castello, loro Territorio, a Ville immediatamente, a mediatamente sottoposti alla Santa Sede nel Distretto di Roma, come sa in ciascuna di dette Città, Terre, Castelli, loro Territorij, e Ville fosse stato solennemente publicato; E per la contrauentione di esso, e ciascun caso, e capo espresso in questo, e ne gl'altri Bandi, si procederà etiam per Inquisitiona, & ex officio, come sarà più proficuo alla Corte, a Fisco, come anco si procederà al castigo de Delinquenti, o Contrauentori irremissibilmente con le pene contenute in essi, non ostante qualsiuoglia vso, o non vso, stile, consuatudina, pratica, o abuso, che si potesse pretendera, o si pretendesse allegate in contrario, ancorcha tal'vso, ò non vso, stile, e pratica come sopra di non procedere in qualunque capo alla totale essecutione delle pene comminate nelle sudette prohibitioni s'allegasse, o prouasse introdotta per il passato nel Tribunale di Sua Signoria Illustrissima, e perciò dichiara, che li sudetti vso, stile, pratica, che si prouassero introdotti, o che s'introducessero in auuenire non vuole habbino luogo, nè intenda d'osseruarsi sa non quando gli piacerà, e parerà, e non altrimente. In quorum fidem &c. Datum Romæ ex Ædibus præfati Illustrissimi D. Gubarnatoris dia 26. Iulij 1708.

Bando publicato in Roma obblighi anche nel distretto.

Francesco Caffarelli Gouernatore, e Vice Cammerlengo.

Gio: Carlo Felici Notaro per la Charità.

Anno à Natiuitate D. N. IESV CHRISTI 1708. Inditione prima, die 11. Augusti, Pontificatus autem Sanctiss. D. N. D. CLEMENTIS Diuina prouidentia Papæ XI. Anno eius Octauo, Supradictum Bandimentum affixum, & publicatum fuit ad valuas Palatij Curiæ d. Illustriss. D. Gubernatoris, Palatij nouæ Curiæ Innocentianæ, & in acie Campi Floræ, & in Turrionibus Castri S. Angeli, & in alijs locis solitis, & consuetis Vrbis, & Burgi respectiuè per me Dominicum Balatrestum Mandatarium Illustriss., & Reuerendiss. D. Vrbis Gubernat.

INDI-

INDICE,

Ò

REPERTORIO

DEL PRESENTE BANDO.

De-

Mor-